

Le potenziali violazioni oggetto di segnalazione *whistleblowing*

***Position paper* dell'Associazione Generazione 231**

Premessa	3
Analisi normativa dell'Allegato al D.Lgs. n. 24/2023	4
A. Appalti pubblici	5
B. Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo	10
C. Sicurezza e conformità dei prodotti	23
D. Sicurezza dei trasporti	32
E. Tutela dell'ambiente	38
F. Radioprotezione e sicurezza nucleare	52
G. Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali	56
H. Salute pubblica	65
I. Protezione dei consumatori	71
J. Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi	74

Le potenziali violazioni oggetto di segnalazione *whistleblowing*

Premessa

Il D.Lgs. n. 24/2023, nel novellare l'istituto del *whistleblowing*, ha introdotto importanti e rilevanti novità. Tra le altre, si registra il perimetro delle potenziali violazioni oggetto di segnalazione che come noto è caratterizzato, dalla infelice scelta legislativa, della tecnica del rinvio. L'articolato normativo, nel declinare le condotte segnalabili, rinvia al proprio Allegato 1 che a sua volta rimanda a fonti sovranazionali (regolamenti, direttive, etc.) e nazionali.

Il risultato è un evidente stato di incertezza normativa rispetto a cosa si può segnalare. Incertezza legislativa ancor più grave se si pensa che la materia di cui ci si occupa coinvolge in prima battuta la società civile, non avvezza alla ricerca normativa.

Per tali ragioni l'Associazione Generazione 231 - APS, che tra le proprie finalità annovera proprio la promozione dell'etica e della legalità nei contesti lavorativi, ha ritenuto doveroso portare avanti questa impegnativa e faticosa attività di ricerca.

La struttura del documento, che non ha alcuna pretesa di esaustività e che non intende sostituirsi a ogni - doveroso - approfondimento professionale di quanti saranno chiamati a intervenire nella gestione delle segnalazioni, ricalca la struttura dell'Allegato 1, ripercorrendone le singole parti che lo compongono. Ove possibile, inoltre, si è cercato di sostituire alla rubrica dell'articolo una parafrasi per giungere, con maggiore semplicità, al fruitore finale, il cittadino.

Il documento contiene anche le fattispecie escluse (art. 1, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 24/2023) poiché indicate parte II dell'Allegato del menzionato Decreto e nella parte II dell'Allegato alla Direttiva UE 2019/1937. Si tratta dei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente e del settore degli appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

L'Associazione, sempre disponibile a ricevere richieste di integrazione e modifiche, ringrazia i membri, tutti, del proprio Consiglio Direttivo per l'importante contributo offerto nonché il Dr. Marco Pauletti per il suo prezioso intervento.

Analisi normativa dell'Allegato al D.Lgs. n. 24/2023

Introduzione

L'Art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 24/2023 elenca una serie di definizioni utili per la comprensione della normativa in materia di *whistleblowing*.

In particolare, al n. 3 la norma prevede che per "violazioni" si debbano intendere quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Tali comportamenti che consistono in **illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori:**

- A. Appalti pubblici;
- B. Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- C. Sicurezza e conformità dei prodotti;
- D. Sicurezza dei trasporti;
- E. Tutela dell'ambiente;
- F. Radioprotezione e sicurezza nucleare;
- G. Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- H. Salute pubblica;
- I. Protezione dei consumatori;
- J. Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

A. Appalti pubblici

Con riferimento alla materia degli appalti pubblici possono essere oggetto di segnalazione tutte le violazioni relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti, per i seguenti settori:

- difesa e sicurezza;
- acqua;
- energia;
- trasporti;
- servizi postali.

In particolare, si deve fare riferimento alla normativa in materia:

- **D.Lgs. n. 36/2023**, (Codice dei contratti pubblici);
- **D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208** (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza).

Con riferimento al **D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)** si segnalano le seguenti condotte, in violazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti:

- Violazione delle norme previste nella parte IV (Procedure di scelta del contraente) di cui agli artt. 70 e ss.;
- Inosservanza della procedura di aggiudicazione di appalti pubblici da parte delle stazioni appaltanti, mediante procedura aperta, ristretta o competitiva, con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione (Art. 70);
- Accettazione di offerte cd. "inammissibili, ossia: a) non conformi ai documenti di gara; b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione; d) considerate anormalmente basse; e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria; f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto (Art. 70);
- Inosservanza delle norme in materia di svolgimento delle procedure, previste nella parte V (Svolgimento delle procedure di aggiudicazione) di cui agli artt. 77 e ss.;
- Mancato rispetto delle specifiche tecniche, definite e disciplinate dall'allegato II.5 (Art. 76);
- Assenza di avvisi pre-informazioni da parte delle stazioni appaltanti (Art. 81.);
- Inosservanza delle prescrizioni in materia di documentazione per la gara ed in particolare a) il bando, l'avviso di gara o la lettera d'invito; b) il disciplinare di gara; c) il capitolato speciale; d) le condizioni contrattuali proposte (Art. 82);
- Mancata comunicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle opportune informazioni ai candidati e agli offerenti, entro cinque giorni dall'adozione, fra cui a) la decisione di non aggiudicare un appalto o di

non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti; b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario; c) l'aggiudicazione e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta; e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario (Art. 90);

- Inosservanza, in sede di aggiudicazione ed ammissione di un operatore economico ad una procedura di appalto, della causa di esclusione automatica, ossia la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati richiamati dall'art. 94;
- Inosservanza, in sede di aggiudicazione ed ammissione di un operatore economico ad una procedura di appalto, delle causa di esclusione non automatica, ossia a) gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali; b) conflitto di interesse di interessi non diversamente risolvibile; c) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive; d) sussistenza di indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale; e) commissione di un illecito professionale grave di cui all'art. 98, tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico (Art. 95);
- Assenza dei requisiti di ordine speciale, quali a) l'idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali (Art. 100);
- Mancanza di idonea qualificazione delle stazioni appaltanti per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 (Art. 101);
- Assenza di riferimenti, nei bandi, avvisi e inviti, da parte delle stazioni appaltanti, dei seguenti impegni: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività

oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (Art. 102);

- Mancato rispetto dei requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo, fra i quali a) capacità economico-finanziaria dell'operatore economico; b) capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata (Art. 103);
- Mancata allegazione della garanzia provvisoria all'offerta (Art. 106);
- Mancato rispetto delle norme richiamate dal Titolo V, relative alla selezione delle offerte (Art. 107);
- Mancato rispetto dei criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture fra cui dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (Art. 108);
- Assenza di istruttoria o di richiesta di spiegazioni alla stazione appaltante di fronte ad offerte ritenute anormalmente basse. In tale ipotesi nell'istruttoria si può richiedere per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. Le spiegazioni possono riguardare a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente (Art. 110);
- Aggiudicazione di un appalto ad un'offerta anormalmente bassi di fronte a giustificazioni quali a) trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; b) oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente (Art. 110);
- Mancato rispetto, da parte dell'impresa che esegue un'offerta anormalmente bassa di a) obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro; b) obblighi di cui all'articolo 119; c) oneri aziendali della sicurezza rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi (Art. 110);
- Inosservanza delle norme richiamate nella parte II, libro III, relativamente alla procedura di scelta del contraente (artt. 167-173);
- Inosservanza, nella selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali delle seguenti disposizioni: a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice; b) sono rispettati i termini per la presentazione delle domande di

partecipazione; c) è accertata l'assenza delle cause di esclusione; d) è richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione; e) è consentito il soccorso istruttorio; f) gli operatori economici presentano la documentazione idonea; g) è consentito il ricorso all'avvalimento (Art. 167);

- Inottemperanza alle norme richiamate dal Titolo II (L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali) di cui agli artt. 182;
- Inosservanza delle norme relative al procedimento di aggiudicazione delle concessioni nel rispetto di principi quali a) corrispondenza ai requisiti minimi eventualmente prescritti dall'ente concedente; b) ottemperanza alle condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica richieste nel bando; c) insussistenza di cause di esclusione dalla procedura di aggiudicazione ai sensi degli articoli 94 e 95 (Art. 183);
- Inosservanza dei criteri di aggiudicazione (Art. 185).

Con riferimento al **D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208** (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza) si segnalano le seguenti condotte:

- Violazione dei requisiti per la partecipazione alle gare, di cui all'art. 11;
- Affidamento appalti di lavori, forniture e servizi a soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici, per cui è prevista l'esclusione (Art. 11);
- Affidamento appalti di lavori, forniture e servizi a soggetti privi di affidabilità necessaria per escludere i rischi per la sicurezza dello Stato (art. 11);
- Mancato rispetto dei requisiti necessari per garantire la sicurezza delle informazioni (artt. 13);
- Mancata indicazione, da parte della stazione appaltante, degli elementi necessari per la stipula del contratto fra cui a) l'impegno dell'offerente e dei subappaltatori a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate in loro possesso o di cui vengano a conoscenza per tutta la durata dell'appalto e dopo la risoluzione o conclusione dell'appalto, b) l'impegno dell'offerente ad ottenere lo stesso impegno da altri subappaltatori ai quali subappalterà durante l'esecuzione dell'appalto, c) le informazioni sufficienti sui subappaltatori già individuati, che consentano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di accertare che ciascuno di essi possieda le capacità necessarie per salvaguardare la riservatezza delle informazioni classificate alle quali hanno accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attività di subappalto, d) l'impegno dell'offerente a fornire le informazioni richieste ai nuovi subappaltatori prima di attribuire loro un subappalto, e) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell'impiego dei beni, servizi o lavori e della finalità dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante (Art. 13);

- Mancata indicazione, da parte della stazione appaltante, dei requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento ritenuti necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, fra cui a) la capacità dell'offerente di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e servizi oggetto del contratto, b) l'organizzazione e ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente, ai fini del presente articolo, c) la predisposizione e mantenimento della capacità necessaria a far fronte ad esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare, d) la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto, e) le misure atte a consentire alla stazione appaltante la manutenzione dei prodotti e servizi oggetto del contratto qualora l'operatore economico non sia più in grado di provvedere in proprio, f) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell'impiego dei beni, servizi o lavori e della finalità dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante (Art. 14);
- Mancata osservanza delle specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato III, che figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari (Art. 24);
- Mancato rispetto dei requisiti di aggiudicazione del subappalto (Art. 27 e allegato IV);
- Superamento del trenta per cento della percentuale massima del valore dell'appalto stabilito dalla stazione appaltante in favore della subappaltante (Art. 30);
- Rispetto dei criteri di selezione qualitativa di trasparenza, equità e non discriminatorietà, nonché di ogni altro criterio che intenda applicare per la selezione dei subappaltatori (Art. 30);
- Mancata indicazione, nell'avviso di subappalto, dei criteri di selezione qualitativa prescritti dalla stazione appaltante, nonché di ogni altro criterio che si intenda applicare per la selezione qualitativa dei subappaltatori (art. 30).

Inoltre, va precisato che possono costituire oggetto di segnalazione le violazioni di procedure di ricorso fra cui:

- **Legge 19 febbraio 1992, n. 142** (disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee). A tal fine si richiama l'**art. 12** (*Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture*) che è stato abrogato dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91 nella parte in cui prevede l'istituzione del Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture.
- Il **d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53**, in materia di miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici, pur richiamato dall'Allegato al d.lgs. in materia di *whistleblowing*, è stato abrogato dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (d.lgs. 36/2023).

B. Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Con riferimento alla materia dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo possono essere oggetto di segnalazione le violazioni delle norme che:

- istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza;
- prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione nei seguenti settori:
 - a. bancario,
 - b. del credito,
 - c. dell'investimento,
 - d. dell'assicurazione e riassicurazione,
 - e. delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali,
 - f. dei titoli,
 - g. dei fondi di investimento,
 - h. dei servizi di pagamento e delle attività relative all'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Si deve fare affidamento, in particolare, a due testi normativi:

- **d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385** (Testo Unico Bancario),
- **d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58** (Testo Unico Intermediazione Finanziaria).

I due decreti legislativi sono stati modificati più volte nel tempo dai seguenti interventi legislativi:

- **d.lgs. n. 415 del 23 luglio 1996** (servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi);
- **D.M. del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione dell'economica 30 giugno 1998**, (Statuto e regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare);
- **D.M. Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485** (Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo relativo ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari);
- **d.lgs. n. 142 del 30 maggio 2005** (vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni);

- **d.lgs. n. 195 del 6 novembre 2007** (armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato);
- **d.lgs. n. 229 del 19 novembre 2007** (offerte pubbliche di acquisto);
- **d.lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010** (diritti degli azionisti di società quotate);
- **d.lgs. n. 45 del 16 aprile 2012** (avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica);
- **d.lgs. n. 44 del 4 marzo 2014** (gestori di fondi di investimento alternativi);
- **d.lgs. n. 74 del 12 maggio 2015** (accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione);
- **d.lgs. n. 180 del 16 novembre 2015** (risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento);
- **d.lgs. n. 181 del 16 novembre 2015** (risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento);
- **d.lgs. n. 30 del 15 febbraio 2016** (Sistemi di garanzia dei depositi);
- **d.lgs. n. 72 del 21 aprile 2016** (contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).
- **d.lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017** (servizi di pagamento nel mercato interno, nonché adeguamento delle disposizioni in materia di commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta);

Inoltre, si è data attuazione a diversi Regolamenti dell'unione Europea, richiamati soprattutto nelle rispettive sezioni che prevedono sanzioni amministrative e penali:

- **Regolamento (UE) n. 236 del 14 marzo 2012** (vendite allo scoperto e contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente);
- **Regolamento (UE) n. 648 del 4 luglio 2012** (strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni);
- **Regolamento (UE) n. 345 del 17 aprile 2013** (fondi europei per il *venture capital*);
- **Regolamento (UE) n. 346 del 17 aprile 2013** (fondi europei per l'imprenditoria sociale);
- **Regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013** (requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento);
- **Regolamento (UE) n. 537/2014** (requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico);
- **Regolamento (UE) n. 600/2014** (mercati degli strumenti finanziari);
- **Regolamento (UE) n. 1011 dell'8 giugno 2016** (indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento);

- **Regolamento (UE) n. 1503 del 7 ottobre 2020**, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

Tuttavia, si specifica che le segnalazioni effettuate ai sensi degli artt. 52-bis e 52-ter del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) ed ai sensi degli artt. 4-undecies e 4-duodecies del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) sono escluse, tra le altre, dall'ambito di applicazione del D. Lgs. n.24/2023, in quanto i menzionati articoli costituiscono disciplina speciale che regola il Whistleblowing nel settore bancario. I settori soggetti a disciplina speciale e, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione del D. Lgs. n.24 del 2023 sono elencati nella parte II dell'Allegato del menzionato D. Lgs. n.24 del 2023 e nella parte II dell'Allegato alla Direttiva UE 2019/1937.

1. Con riferimento al **D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385** (Testo Unico Bancario) si segnalano le seguenti condotte richiamate nella Sezione VIII:

- Abusiva attività di raccolta del risparmio (art. 130);
- Svolgimento di attività di raccolta del risparmio tra il pubblico senza autorizzazione esercitando il credito (art. 131)
- Emissione di moneta elettronica in violazione della riserva senza essere iscritto all'albo (Art. 131-bis);
- Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento in violazione della riserva e senza autorizzazione (Art. 131-ter);
- Svolgimento, nei confronti del pubblico di una o più attività finanziarie di cui all'art. 106 in assenza di autorizzazione o di iscrizione (art. 132);
- Non denunciare al pubblico ministero ed al tribunale, in caso vi sia fondato sospetto, lo svolgimento da parte di una società di attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in assenza di autorizzazione (Art. 132-bis);
- Abusare di denominazione, segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio", "moneta elettronica", "istituto di pagamento" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla attività effettivamente svolta (Art. 133);
- Commissione di reati societari¹ contenuti nel titolo XI del libro V del codice civile da parte di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e

¹ Art. 2621 (False comunicazioni sociali), Art. 2621 bis (Fatti di lieve entità), Art. 2621 ter (Non punibilità per particolare tenuità), Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate), Art. 2625 (Impedito controllo), Art. 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti), Art. 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve), Art. 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante), Art. 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori), Art. 2629 bis (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi), Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi), Art. 2631 (Omessa convocazione dell'assemblea), Art. 2632 (Formazione fittizia del capitale), Art. 2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori), Art. 2634 (Infedeltà patrimoniale), Art. 2635 (Corruzione tra privati), Art. 2635 bis (Istigazione alla corruzione tra privati), Art. 2635 ter (Pene accessorie), Art. 2636 (Illecita influenza sull'assemblea), Art. 2637 (Aggiotaggio), Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria (Art. 135);

- Divieto, in capo a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente (art. 136);
- Fornire dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende interessate alla concessione del credito al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso (Art. 137, comma 1-bis);
- Consapevole omissione, in capo a chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari, di segnalazione di dati o notizie di cui sono a conoscenza, al fine di concedere o far concedere credito o di mutare le condizioni alle quali il credito viene concesso o di evitare la revoca del credito concesso (art. 137 comma 2);
- Utilizzazione di notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, al fine di concedere o far concedere credito o di mutare le condizioni alle quali il credito viene concesso o di evitare la revoca del credito concesso (art. 137 comma 2);
- Omettere le domande di autorizzazione di cui all'art. 19 T.U.B.² (Art. 139);

² "Sono soggette ad autorizzazione preventiva: a) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute; b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa; c) l'acquisizione in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a): 1) del controllo; 2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b); d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute⁽³⁾. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia dà notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui al comma 1. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nel presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste nel presente articolo, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati; i casi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b); i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria; le modalità e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter".

- Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20, comma 2 e 2-bis T.U.B.³ (Art. 139);
- Omissione delle domande di autorizzazione previste dall'art. 19, violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20, commi 2 e 2-bis, nonché violazione delle disposizioni dell'art. 24, commi 1 e 3⁴, dell'art. 25, comma 3⁵ (Art. 139);
- Fornire false informazioni nelle domande di autorizzazione previste dall'art. 19 o nelle comunicazioni previste dall'art. 20, commi 2 e 2-bis, anche in quanto richiamati dall'art. 110 (Art. 139 comma 2);
- Omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, 21, 63, relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari o fornire indicazioni false (Art. 140);
- Esercizio professionale ed abusivo, nei confronti del pubblico, di attività finanziarie senza iscrizione all'albo (Art. 140-bis)
- Esercizio professionale, nei confronti del pubblico, di attività di mediazione creditizia senza iscrizione (art. 140-bis)
- Inosservanza, da parte di banche, intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei

³ "Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione è stata rilasciata".

⁴ "Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 1, 2 e 4".

"Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia".

⁵ "Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a). In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia."

conti, delle norme richiamate dall'art. 144⁶, che determinano sanzioni amministrative a carico delle società o enti (Art. 144)

- Inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti (Art. 144, comma 1, lett. d);
- Offerta di contratti in violazione degli specifici criteri qualificativi prescritti dalla banca d'Italia di cui all'art. 117, comma 8 (Art. 144, comma 1, lett. d);
- Inserimento nei contratti di clausole che impongono al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato oppure che costituiscono ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute (Art. 144);
- Inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo delle norme contenute dal Testo Unico Bancario (Art. 144);
- Inosservanza delle disposizioni generali o di quelle impartite dalle autorità creditizie (Art. 144);
- Esercizio di attività di gestione di crediti in sofferenza al di fuori delle ipotesi previste dal testo Unico Bancario (Art. 144);
- Inosservanza delle norme relative ai controlli della Banca d'Italia di cui all'art. 128 (Art. 144);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo e mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis (Art. 144);
- Inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter (Art. 144).

2. Con riferimento al **D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58** (Testo Unico Intermediari Finanziari) si segnalano le seguenti condotte di cui alla Sezione V:

- Svolgimento, senza abilitazione, di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio (Art. 166);

⁶ Art. 144: a) inosservanza degli artt. 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52 bis, 53, 53 bis, 53 ter, 54, 55, 60 bis, commi 1 e 4, 61, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67 ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69 quater, 69 quinquies, 69 sexies, 69 octies, 69 novies, 69 sexiesdecies, 69 noviesdecies, 69 vicessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114 quinquies 1, 114 quinquies 2, 114 quinquies 3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114 octies, 114 undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114 duodecies, 114 terdecies, 114 quaterdecies, 114 octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie; b) inosservanza degli artt. 116, 123, 124, 126 quater e 126 novies, comma 3, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie; c) inosservanza degli artt. 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120 quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125 bis, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, 125 octies, commi 2 e 3, 125 decies 126, 126 quinquies, comma 2, 126 sexies, 126 septies e 128 decies, comma 2 e comma 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie; d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40 bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8; e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso; e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106, degli artt. 120 octies, 120 novies, 120 undecies, 120 duodecies, 120 terdecies, 120 quaterdecies, 120 septiesdecies, 120 octiesdecies, 120 noviesdecies. e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2, 114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

- offerta in Italia di quote o azioni di OICR (Art. 166);
- offerta fuori sede, promozione o collocazione, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento (Art. 166);
- Gestione di un APA o un ARM priva di deroga prevista dal regolamento (UE) n. 600/2014 (Art. 166);
- Esercizio dell'attività di controparte centrale senza autorizzazione (Art. 166);
- Gestione infedele del risparmio collettivo o di portafogli, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, mediante la realizzazione di operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Art. 167);
- Violazione delle disposizioni concernenti la separazione patrimoniale in danno degli investitori nell'esercizio di servizi o attività di investimento, gestione collettiva del risparmio o custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR (Art. 168);
- Fornire informazioni false nelle comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale (Art. 169);
- Falsa attestazione di fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità (Art. 170);
- Trasferimento degli strumenti finanziari o dei relativi diritti in assenza di certificazioni alla consegna (Art. 170);
- Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob (Art. 170-bis);
- Irregolare acquisto di azioni proprie o della società controllante da parte degli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate (Art. 172);
- Violazione degli obblighi di alienazione di partecipazioni da parte di amministratori di società con azioni quotate, o di società che partecipano al capitale di società con azioni quotate (Art. 173);
- Esposizione di false informazioni od occultamento di dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, o nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (Art. 173-bis);
- acquisto, vendita o altra operazione, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente o dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio (Art. 184);
- comunicazione di informazioni privilegiate in ragione della qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente o dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un

ufficio, ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato (Art. 184);

- raccomandare o indurre altri, sulla base di informazioni privilegiate in ragione della qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente o dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, al compimento di operazioni quali acquisto o vendita, diretta o indiretta, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari (Art. 184);
- Diffusione di notizie false o realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (Art. 185);
- Violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 187-bis);
- Violazione del divieto di manipolazione del mercato (Art. 187-ter);
- Violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 (Art. 187-ter.1);
- Mancata ottemperanza nei termini alle richieste della Banca d'Italia e della Consob o assenza di cooperazione con le medesime autorità al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza o ritardare l'esercizio delle stesse (Art. 187-quinquiesdecies);
- Utilizzo ed abuso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim", "società di intermediazione mobiliare", "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "FCM" o "fondo comune monetario"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato", "ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato"; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per le piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attività di gestione di mercati regolamentati (Art. 188);
- Violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal Regolamento (UE) n. 909/2014 (Art. 189);
- Determinazione nei confronti dei soggetti abilitati, delle holding di investimento, delle società di partecipazione finanziaria mista, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti, di importi superiore a euro cinque milioni (Art. 190);
- Esercizio di attività di gestione di portale in assenza dell'iscrizione nel registro (Art. 190);

- Inosservanza delle disposizioni in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia (Art. 190.1);
- Violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 (Art. 190.2);
- Determinazione di importo superiore a euro cinque milioni da parte dei gestori delle sedi di negoziazione dei mercati regolamentati (Art. 190.3);
- Violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 (Art. 190.4);
- Violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1060/2009 in tema di agenzie di rating del credito (Art. 190.5);
- Inosservanza, da parte degli esponenti aziendali, delle disposizioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di APA e di ARM (Art. 190-bis);
- Violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 (Art. 190-bis.1);
- Violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402 (Art. 190-bis.2);
- Inosservanza, da parte dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, delle disposizioni richiamate dal regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento (Art. 190-quater);
- Effettuazione di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli in violazione del regolamento prospetto richiamato dall'art. 38 e delle relative disposizioni attuative (Art. 191);
- Effettuazione di un'offerta al pubblico senza l'approvazione della Consob (Art. 191);
- Violazione delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob (Art. 191);

- Effettuazione di un'offerta al pubblico in violazione degli art. 98-ter⁷ e 98-ter.1⁸ (Art. 191-ter).
- Violazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio o effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione dell'art. 102, 103 e 108 (Art. 192);
- Inosservanza delle indicazioni fornite dalla CONSOB (Art. 192);
- Violazioni delle disposizioni dei regolamenti emanati (Art. 192);
- Esercizio del diritto di voto in violazione dell'art. 110⁹ (Art. 192);
- Omissione delle comunicazioni in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti (Art. 192-bis);
- Inosservanza dell'ordine di eliminazione delle infrazioni contestate e di astensione dal ripeterle (Art. 192-bis);
- Violazione, da parte di soci ed amministratori dell'obbligo di astensione (Art. 192-quater);
- Porre in essere, da parte delle società quotate nei mercati regolamentati delle operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391-bis c.c. (Art. 192-quinquies);
- Inosservanza delle norme in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale (Art. 193);

⁷ Art. 98 ter "1. L'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE e non UE è preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono allegati il KID e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione è allegata la documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai sensi dell'articolo 98 quater, lettera a-bis). 2. [Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è redatto in conformità ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede comunitaria.] 3. Il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale. 4. Si applica l'articolo 94, commi 5, 6, 7 e 9. 5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42. 5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la documentazione d'offerta è pubblicata quando si è conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 o dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione".

⁸ Art. 98 ter 1 "1. Nel caso in cui l'offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti scelgono se redigere il KIID o il KID. Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative adottate in sede europea. 2. L'offerta di cui al comma 1 è preceduta da una comunicazione alla Consob alla quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto. 3. Il KIID è redatto in conformità ai regolamenti europei che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede europea. 4. Il KIID deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il KIID ha natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori contenute nel KIID sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto. 5. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente sulla base del KIID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che il KIID possa risultare fuorviante, impreciso o non coerente con le corrispondenti parti del prospetto"

⁹ Art. 110 TUF "1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6. 1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli. 1-ter. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1".

- Omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali (Art. 193);

- Violazione dei divieti di cui agli artt. 120¹⁰, 121

¹⁰ Art. 120 TUF "1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto. 2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento. 2-bis. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso. 3. [Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB.] 4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento: a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione; b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto; c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima; d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico; d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione; d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni. 4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante: a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente(2). La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni. La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d). Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso. 5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7. 6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate".

11 e 122¹² (Art. 193);

- Violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB (Art. 193-bis);
- Mancata trasparenza in materia di voto da parte degli investitori istituzionali, dei gestori attivi e dei consulenti (Art. 193-bis.1);
- Violazione delle disposizioni previste del Regolamento (UE) n. 236/2012 (Art. 193-ter);
- Violazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 648/2012 da parte delle controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie (Art. 193-quater);
- Violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2015/2365 commessa dalle controparti centrali, dai gestori delle sedi di negoziazione, dalle controparti finanziarie non finanziarie (Art. 193-quater);
- Violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2021/23 da parte delle controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie (Art. 193-quater);
- Violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 (Art. 193-quinquies);
- Inosservanza delle disposizioni attuative di cui all'art. 4-undecies in materia di sistemi interni di segnalazione (Art. 193-sexies).

¹¹ Art. 121 TUF "1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359 bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo. 2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate. 3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo. 4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b). 5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie. 6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7".

¹² Art. 122 TUF "1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate, 2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione. 3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli. 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7. 5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati: a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano; b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b); d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società. d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta. 5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341 bis e 2341 ter del codice civile. 5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2".

C. Sicurezza e conformità dei prodotti

Con riferimento alla materia della sicurezza e conformità dei prodotti possono essere oggetto di segnalazione le condotte poste in essere in violazione:

A. dei requisiti di sicurezza e conformità¹³ per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

- **D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005** (Codice del consumo);
- **Allegati I e II del regolamento UE n. 1020 del 2019** (vigilanza sul mercato e sulla conformità dei prodotti). Normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione.

B. delle norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui al **D.Lgs. n. 105 del 22 giugno 2012**, (norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento).

1. Con riferimento al **D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)** si segnalano le seguenti condotte illecite:

- Commerciale sul territorio nazionale qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di contenuto minimo delle informazioni (art. 6), le modalità di

¹³ Ai sensi dell'art. 129: Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:

a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita; b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato; c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita. 3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:

a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore; b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e, d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta

indicazione (art. 7) nonché le indicazioni in lingua italiana (art. 9) (art. 11-12);

- Omessa o scorretta indicazione del prezzo per unità di misura (art. 15-17);
- Porre in essere una pratica commerciale scorretta, ossia contraria alla diligenza professionale, falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo (art. 20-26);
- Televendita offensiva della dignità umana, discriminatoria per ragioni di razza, sesso o nazionalità, offensiva delle convinzioni religiose e politiche, ovvero che induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente (Art. 30);
- Televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco (Art. 30);
- Televendite contenenti dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate (Art. 30);

- Inserimento di clausole vessatorie di cui all'art. 33¹⁴;
- Comportamenti in violazione degli obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali di cui all'art. 48;

Con riferimento alla **parte IV** (Sicurezza e conformità dei prodotti) si segnalano le seguenti condotte:

- Non immettere sul mercato prodotti sicuri (art. 104);
- Non fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi (art. 104);
- Non adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per

¹⁴ Art. 33 (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore) 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo; d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà; e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo; g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa; i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione; l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto; m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso; n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione; o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto; p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto; q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatarî o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità; r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore; s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo; t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile; (v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;)) (v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.

evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori (art. 104);

- Immissione, da parte di un produttore o distributore, di prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e) (Art. 112);
- Mancato rispetto, da parte di un produttore o distributore, dei provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2) (Art. 112);
- Mancata collaborazione, da parte di un produttore o distributore, ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a) (art. 112);
- Violazione, da parte di un produttore, delle disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9 (Art. 112);
- Violazione, da parte di un distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9 (Art. 112);
- Violazione dei requisiti di conformità dei beni al contratto di cui all'art. 129);
- Non fornire al consumatore beni che soddisfano i seguenti criteri:
 - a) descrizione, tipo, quantità e qualità contrattuali;
 - b) possesso della funzionalità, compatibilità, interoperabilità e altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
 - c) idoneità all'utilizzo voluto dal consumatore, da questo conosciuto;
 - d) fornitura degli accessori, istruzioni previsti dal contratto di vendita;
 - e) fornitura degli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita. (art. 129);
- Mancato rispetto dei requisiti oggettivi, fra cui:
 - a) idoneità agli scopi per i quali si impiegano i beni dello stesso tipo, tenendo conto di altre disposizioni o di norme tecniche e di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
 - b) possesso della qualità e corrispondenza alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione;
 - c) consegna assieme agli accessori, imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni;
 - d) quantità e qualità ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi (art. 129).
- Difetto di conformità che deriva dall'errata installazione del bene¹⁵ (art. 131);
- Inosservanza delle disposizioni di cui alla Sezione IV-bis della parte III (Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori);

¹⁵ Si considera difetto di conformità del bene se: a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure b) l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

- Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV (Singoli Contratti, Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio e Servizi turistici);

Con riferimento agli **allegati I e II** del **regolamento UE n. 1020 del 2019** (vigilanza sul mercato e sulla conformità dei prodotti) si segnalano le seguenti condotte **ALLEGATO I (Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione)**:

- Violazione della Direttiva 69/493/CEE (vetro cristallo);
- Violazione della Direttiva 70/157/CEE, (livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore);
- Violazione della Direttiva 75/107/CEE (bottiglie impiegate come recipienti-misura);
- Violazione della Direttiva 75/324/CEE (aerosol);
- Violazione della Direttiva 76/211/CEE (ricondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati);
- Violazione della Direttiva 80/181/CEE (unità di misura);
- Violazione della Direttiva 92/42/CEE (requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi);
- Violazione della Direttiva 94/11/CE (etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore);
- Violazione della Direttiva 94/62/CE (imballaggi e i rifiuti di imballaggio);
- Violazione della Direttiva 98/70/CE (qualità della benzina e del combustibile diesel);
- Violazione della Direttiva 98/79/CE (dispositivi medico-diagnostici in vitro);
- Violazione della Direttiva 2000/14/CE (emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto);
- Violazione della Direttiva 2000/53/CE (veicoli fuori uso);
- Violazione del Regolamento (CE) n. 2003/2003 (concimi);
- Violazione del Regolamento (CE) n. 648/2004 (detergenti);
- Violazione del Regolamento (CE) n. 850/2004 (inquinanti organici persistenti);
- Violazione della Direttiva 2004/42/CE (limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria);
- Violazione della Direttiva 2005/64/CE (omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità);
- Violazione della Direttiva 2006/42/CE (macchine);
- Violazione della Direttiva 2006/40/CE (emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore);
- Violazione della Direttiva 2006/66/CE (pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori);
- Violazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche);

- Violazione del Regolamento (CE) n. 715/2007 (omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo);
- Violazione della Direttiva 2007/45/CE (quantità nominali dei prodotti preconfezionati);
- Violazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele);
- Violazione del Regolamento (CE) n. 78/2009 (omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili);
- Violazione del Regolamento (CE) n. 79/2009 (omologazione di veicoli a motore alimentati a Idrogeno);
- Violazione della Direttiva 2009/34/CE (strumenti di misura e metodi di controllo metrologico);
- Violazione della Direttiva 2009/48/CE (sicurezza dei giocattoli);
- Violazione del Regolamento (CE) n. 595/2009 (omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo);
- Violazione del Regolamento (CE) n. 661/2009 (requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati);
- Violazione della Direttiva 2009/125/CE (progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia);
- Violazione del Regolamento (CE) n. 1005/2009 (sostanze che riducono lo strato di ozono);
- Violazione del Regolamento (CE) n. 1222/2009 (etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali);
- Violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 (prodotti cosmetici);
- Violazione del Regolamento (CE) n. 66/2010 (marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Eco Label UE));
- Violazione della Direttiva 2010/35/UE (attrezzature a pressione trasportabili);
- Violazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 (condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione);
- Violazione della Direttiva 2011/65/UE (restituzione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- Violazione del Regolamento (UE) n. 1007/2011 (denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili);
- Violazione del Regolamento (UE) n. 528/2012 (messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi);
- Violazione della Direttiva 2012/19/UE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE));

- Violazione del Regolamento (UE) n. 167/2013 (omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali);
- Violazione del Regolamento (UE) n. 168/2013 (omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli);
- Violazione della Direttiva 2013/29/UE (messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici);
- Violazione della Direttiva 2013/53/UE (imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua);
- Violazione della Direttiva 2014/28/UE (messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile);
- Violazione della Direttiva 2014/29/UE (messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione);
- Violazione della Direttiva 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica);
- Violazione della Direttiva 2014/31/UE (messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico);
- Violazione della Direttiva 2014/32/UE (messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura);
- Violazione della Direttiva 2014/33/UE (ascensori e componenti di sicurezza per ascensori);
- Violazione della Direttiva 2014/34/UE (apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva);
- Violazione della Direttiva 2014/35/UE (messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione);
- Violazione della Direttiva 2014/40/UE (lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati);
- Violazione della Direttiva 2014/53/UE (armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio);
- Violazione della Direttiva 2014/68/UE (messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione);
- Violazione della Direttiva 2014/90/UE (equipaggiamento marittimo);
- Violazione del Regolamento (UE) n. 517/2014 (gas fluorurati a effetto serra);
- Violazione del Regolamento (UE) n. 540/2014 (livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione);
- Violazione del Regolamento (UE) 2016/424 (impianti a fune);
- Violazione del Regolamento (UE) 2016/425 (dispositivi di protezione individuale);
- Violazione del Regolamento (UE) 2016/426 apparecchi che bruciano carburanti gassosi);
- Violazione del Regolamento (UE) 2016/1628 (limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali);
- Violazione del Regolamento (UE) 2017/745 (dispositivi medici);

- Violazione del Regolamento (UE) 2017/746 (dispositivi medico-diagnostici in vitro);
- Violazione del Regolamento (UE) 2017/852 (mercurio);
- Violazione del Regolamento (UE) 2017/1369 (l'etichettatura energetica);
- Violazione del Regolamento (UE) 2018/858 (omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli);
- Violazione del Regolamento (UE) 2018/1139 (norme comuni nel settore dell'aviazione civile);

2. Con riferimento al **D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105**, che ha modificato la legge n. 185/1990 (norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) si segnalano le seguenti condotte del Capo VI:

- Fornire volontariamente in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista agli articoli 108-bis e 13¹⁶ o per il relativo rinnovo (art. 23)
- Esportazione, trasferimento intracomunitario, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimento intangibili di software e di tecnologia, in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 13, ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui all'art. 10 bis (Art. 24);
- Esportazione, importazione, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonché trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, in mancanza dell'autorizzazione (Art. 25);

¹⁶ Art. 10-bis (Autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari) *"Il trasferimento di materiali d'armamento, ivi inclusi componenti e parti di ricambio, a destinatari stabiliti nella Comunità può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 ed è soggetto ad autorizzazione preventiva. Per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, di materiali d'armamento il cui trasferimento è stato autorizzato da altro Stato membro, non è richiesta altra autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico".*

Art. 13 (Autorizzazione) *"Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione definitive o temporanee, il transito dei materiali di armamento, la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale".*

- Trattative in violazione di quanto disposto all'art. 9¹⁷ (art. 25);
- Omessa comunicazione, da parte del fornitore ai destinatari, delle informazioni di cui all'articolo 10 septies (Art. 25 bis);
- Irregolare o mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies¹⁸ (Art. 25 bis);
- Inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 10-septies, comma 3 (Art. 25);
- Mancato invio, da parte del soggetto iscritto al registro nazionale delle imprese, al Ministero degli affari esteri della documentazione di utilizzo delle autorizzazioni, di cui all'art. 20¹⁹, entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni (Art. 25 bis);
- Mancata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione (Art. 27);
- Mancato rispetto dell'obbligo, da parte degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, di comunicazione entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze ogni attività di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla presente legge (Art. 27 bis).

¹⁷ Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali) *"I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali, per l'esportazione, l'importazione, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonché le operazioni di cui all'articolo 2, comma 5. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa. Il Ministero può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 1, nonché di motivi d'interesse nazionale".*

¹⁸ Art. 10-septies (Obblighi dei fornitori) *"I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti. È fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni: a) descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformità all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3; b) quantità e valore del materiale di armamento; c) date del trasferimento; d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario; e) impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti; f) prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta l'autorizzazione di trasferimento. Il registro di cui al comma 2 deve essere conservato dal fornitore per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione, su richiesta, delle competenti autorità dello Stato membro dal cui territorio i materiali sono stati trasferiti".*

¹⁹ Art. 20 (Utilizzo delle autorizzazioni) *L'impresa autorizzata all'esportazione, all'intermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto: a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate; b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni esportazione e transito al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI) ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero per la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.*

D. Sicurezza dei trasporti

Con riferimento alla materia della sicurezza dei trasporti possono essere oggetto di segnalazione le condotte poste in essere in violazione:

1. del **D.Lgs. n. 50 del 14 maggio 2019** (sicurezza delle ferrovie);
2. dei requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al **Regolamento (UE) n. 996/2010** (inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile);
3. dei requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:
 - **D.Lgs. n. 35 del 15 marzo 2011** (gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali);
 - **D.Lgs. n. 264 del 5 ottobre 2006, n. 264** (sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea);
 - **Regolamento (CE) n. 1071/2009** (norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada);
4. dei requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:
 - **Regolamento (CE) n. 391/2009** (norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi);
 - **Regolamento (CE) n. 392/2009** (responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente);
 - **D.P.R. n. 239 del 20 dicembre 2017** (equipaggiamento marittimo);
 - **D.Lgs. n. 165 del 6 settembre 2011** (principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo);
 - **D.M. Ministero dei trasporti e della navigazione del 13 ottobre 1999** (alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità);
 - **D.M. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 dicembre 2004** (Requisiti e procedure **armonizzate** per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse);
5. **D.Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010** (requisiti di sicurezza relativi al trasporto interno di merci pericolose).

Con riferimento al **D.Lgs. n. 50 del 14 maggio 2019** (Sicurezza delle ferrovie) si segnalano le seguenti condotte:

- Mancata elaborazione, da parte dei gestori dell'infrastruttura delle imprese ferroviarie, dei sistemi di gestione della sicurezza (SGS) al fine di garantire che il sistema ferroviario raggiunga almeno i CST, in conformità con i requisiti di sicurezza e con le norme nazionali (Artt. 8);
- Mancata adozione di un sistema di gestione della sicurezza da parte delle imprese ferroviarie titolari del certificato unico di sicurezza, in conformità con i requisiti previsti da STI, CSM, CST e da altre pertinenti disposizioni normative, nonché agli accordi internazionali laddove esistenti, ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza (art. 9);
- Assenza di certificato di idoneità all'esercizio da parte dell'ANSFISA idoneo a provare che il soggetto richiedente ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di operare in modo sicuro nell'area di esercizio prevista, corrispondente alla singola infrastruttura, o di gestire e far funzionare l'infrastruttura ferroviaria in modo sicuro, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto (Art. 28);
- Violazione, da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e degli altri soggetti del sistema ferroviario, delle direttive e raccomandazioni adottate dall'ANSFISA in materia di gestione della circolazione ferroviaria, di funzionamento e manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, di requisiti e qualificazione del personale impiegato in attività inerenti la sicurezza della circolazione ferroviaria, di certificati e autorizzazioni di sicurezza (Art. 30);
- Inosservanza, da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e degli altri soggetti del sistema ferroviario delle disposizioni adottate dall'ANSFISA in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria (Art. 30);
- Mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSFISA entro il termine prescritto (Art. 30);
- Violazione, da parte dei gestori delle infrastrutture e alle imprese ferroviarie o agli altri organismi qualificati, degli obblighi di fornire all'ANSFISA la necessaria assistenza tecnica, le informazioni o la documentazione richiesta (Art. 30);

Con riferimento al **Regolamento UE n. 996/2010** (inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile) si segnalano le seguenti condotte:

- Violazione dell'obbligo di comunicazione di incidenti e inconvenienti gravi nel settore dell'aviazione civile all'autorità investigativa competente per la sicurezza dello Stato in cui si è verificato l'incidente o l'inconveniente grave (art. 9);

- Inottemperanza, da parte del personale dell'autorità investigativa per la sicurezza incaricata o qualsiasi altra persona chiamata a partecipare o a contribuire all'inchiesta di sicurezza, dell'obbligo di segretezza e anonimato delle persone coinvolte in un incidente o inconveniente (art. 15);
- Mancato deposito dell'inchiesta di sicurezza su un incidente, redatta in forma appropriata in base al tipo ed alla gravità dell'incidente o dell'inconveniente grave, al fine di prevenire futuri incidenti ed inconvenienti (art. 16);
- Inosservanza di tutte le norme sanzionatorie adottate dagli Stati membri, sulla scorta dell'art. 23 del regolamento UE;

Inosservanza delle norme e dei requisiti previsti dal **D.Lgs. 15 marzo 2011, n. 35**, recante attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

In relazione al **D.Lgs. n. 264 del 5 ottobre 2006**, (sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea) si segnalano le seguenti condotte:

- Mancata adozione, da parte del Gestore, delle misure di sicurezza di cui all'art. 3, relative alle misure di riduzione dei rischi;
- Omessa nomina del responsabile della sicurezza e del suo sostituto;
- Omesso adempimento, da parte del Gestore, degli obblighi di cui all'art. 10-bis, relativi alla messa in servizio, entro i termini ivi previsti (art. 16);
- Mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori, dal quale deriva uno scostamento temporale superiore a sei mesi non giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione (art. 16);
- Omessa redazione o trasmissione, da parte del Gestore, del rapporto per tutti gli incidenti o eventi di rilievo di cui all'art. 5, comma 3 (art. 16);
- Omessa trasmissione, da parte del Gestore, della relazione tecnica di analisi delle circostanze del sinistro e le relative conclusioni di cui all'art. 5, comma 4 (art. 16);
- Omessa cura degli adempimenti di cui all'art. 10, relativi alle gallerie in esercizio (art. 16);
- Omesso esercizio, da parte del responsabile della sicurezza, delle funzioni e delle mansioni di cui all'art. 6, comma 3, ossia: a) assicurare il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipazione alla preparazione dei piani operativi; b) partecipazione alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza; c) partecipazione alla definizione dei piani di sicurezza e delle specifiche della struttura, degli equipaggiamenti e del funzionamento, sia nel caso di gallerie nuove sia nel caso di modifica di gallerie esistenti; d) verifica che il personale di esercizio e i servizi di pronto intervento vengano formati e partecipa all'organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari non superiori ad un anno; e) consultazione sulla messa in servizio della struttura, sugli equipaggiamenti e sul funzionamento delle gallerie; f) verifica, attraverso visite periodiche, della manutenzione e delle

riparazioni della struttura e degli equipaggiamenti delle gallerie; g) partecipazione alla valutazione di ogni incidente o evento di rilievo (art. 16);

- Omesso esercizio, da parte del sostituto del responsabile della sicurezza, dello svolgimento dei compiti attribuiti (art. 16);

In relazione al **Regolamento (CE) n. 1071/2009** (norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada) si segnalano le seguenti condotte:

- Violazione delle sanzioni imposte dal regolamento (CE) n. 1070/2009 in materia di condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, in conformità all'art. 22;
- Assenza dei requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada previsti dal decreto 8 aprile 2022 ed in particolare ai requisiti di onorabilità, stabilimento, idoneità finanziaria e idoneità professionale.

Con riferimento ai requisiti di sicurezza nel **settore marittimo**, si segnalano le seguenti condotte:

In relazione al **Regolamento (CE) n. 391/2009** (norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi) si segnalano le seguenti condotte:

- Mancato rispetto dei requisiti minimi e/o degli obblighi imposti agli Organismi (art. 6);
- Fornire alla Commissione informazioni fuorvianti, inesatte o incomplete (art. 6);
- Non aver tempestivamente applicato i provvedimenti preventivi e correttivi richiesti dalla Commissione (art. 6);
- Mancato rispetto in forma ripetuta e grave dei criteri minimi fissati nell'allegato I o dei suoi obblighi a norma del presente regolamento è tale da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente (art. 7);
- Mancata prestazione, in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, in forma ripetuta e grave, tale da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente (art. 7);
- Impedire od ostacolare reiteratamente le valutazioni da parte della Commissione (art. 7);
- Omesso pagamento delle ammende e/o delle penalità di mora di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2 (art. 7);
- Ricerca di copertura finanziaria o rimborso delle ammende inflitte (art. 7).

Inosservanza delle norme previste dal **Regolamento (CE) n. 392/2009** (responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente);

Inosservanza e mancata conformità ai requisiti imposti dal **d.P.R. 20 dicembre 2017, n. 239** recante attuazione della Direttiva 2014/90/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (che abroga la Direttiva 96/98/CE) relativo all'equipaggiamento marittimo.

In relazione al **D.Lgs. n. 165 del 6 settembre 2011** (principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo) si segnalano le seguenti condotte:

- Violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 9, con riferimento alla divulgazione di documenti, prove testimoniali, dichiarazioni, relazioni, annotazioni o qualsiasi altro documento dal quale si può evincere l'identità delle persone o dati sensibili (art. 17);
- Violazione dell'obbligo di collaborazione di cui all'art. 12 da parte di armatori, comandanti di unità navali (art. 17);
- Contravvenzione all'obbligo di protezione delle prove di cui all'art. 13, da parte del comandante della nave, dell'equipaggio o di altri soggetti (art. 17);
- Violazione dell'obbligo di conservazione delle informazioni provenienti da carte nautiche, libri di bordo, registrazioni elettroniche, magnetiche e cassette video (art. 17);

In relazione al **D.M. Ministero dei trasporti e della navigazione del 13 ottobre 1999** *recante recepimento della Direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998*, (alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità) si segnalano le seguenti condotte:

- Inosservanza, da parte di ogni società che abbia assunto la responsabilità dell'esercizio di una nave da passeggeri, degli obblighi richiamati dall'art. 6, ossia: a) disporre di un sistema per la registrazione delle informazioni dei passeggeri; b) designazione di un responsabile per la registrazione dei passeggeri e per la conservazione e la trasmissione di tali informazioni in caso di emergenza o in seguito ad un incidente; c) provvedere affinché le informazioni sui passeggeri siano in ogni momento prontamente disponibili per la trasmissione alle autorità, ai fini della ricerca e del soccorso in caso di emergenza o in seguito ad un incidente (art. 6);
- Mancato rispetto dell'obbligo di provvedere a conservare e comunicare le informazioni riguardanti le persone che hanno dichiarato di aver bisogno di cure speciali o assistenza in situazioni di emergenza (art. 6);

In relazione al **D.M. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 dicembre 2004** (Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse) si segnalano, ai sensi dell'art. 12, le sanzioni previste dal codice della navigazione (artt. 1161-1234).

Con riferimento al **D.Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010** (requisiti di sicurezza relativi al trasporto interno di merci pericolose) si segnalano le seguenti condotte:

- La violazione, da parte del legale rappresentante di un'impresa dell'art. 11 comma 2, in materia di trasporto di merci pericolose, operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico connesse a tali trasporti (Art. 12);
- La violazione, da parte del legale rappresentante di un'impresa, dell'art. 11 comma 3 e 6, in materia di nomina del consulente per la sicurezza, la comunicazione delle sue generalità al ministero delle infrastrutture competente, oltre alla conservazione delle relazioni indicate al comma 5 (Art. 12);
- Omessa redazione, da parte del consulente, delle relazioni di cui all'art. 11 comma 5 e 7, relative alle operazioni legate all'attività svolta dall'impresa, con precisa indicazione delle singole modifiche procedurali e strutturali necessarie (art. 12);
- Inottemperanza all'obbligo di trasmissione della relazione entro 45 giorni dal verificarsi dell'incidente al legale rappresentante legale dell'impresa e per il tramite degli uffici periferici di cui ai commi 5 e 7 (art. 12);
- Mancata vigilanza da parte degli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competenti (art. 12).

E. Tutela dell'ambiente

Con riferimento alla materia ambientale possono essere oggetto di segnalazione le seguenti condotte:

1. Tutela dell'ambiente

In relazione al **d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011** si segnalano le seguenti condotte:

- L'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.);
- La distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.);

In relazione alla **direttiva 2008/99/CE** si segnalano le seguenti condotte:

- Lo scarico, l'emissione o l'emissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- La raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- La spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- L'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- La produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- L'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi

una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

- Il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- Qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
- La produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono;
- Violazione della Direttiva 70/220/CEE, concernente misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore;
- Violazione della Direttiva 72/306/CEE relativo alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli;
- Violazione della Direttiva 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati;
- Violazione della Direttiva 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione;
- Violazione della Direttiva 76/769/CEE, relativo alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
- Violazione della Direttiva 77/537/CEE, relativo alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
- Violazione della Direttiva 78/176/CEE, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio;
- Violazione della Direttiva 79/117/CEE, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive;
- Violazione della Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Violazione della Direttiva 82/176/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
- Violazione della Direttiva 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio;
- Violazione della — Direttiva 84/156/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
- Violazione della Direttiva 84/360/CEE, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;
- Violazione della — Direttiva 84/491/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano;
- Violazione della — Direttiva 85/203/CEE, concernente le norme di qualità atmosferica per i biossidi di azoto;

- Violazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- Violazione della Direttiva 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose;
- Violazione della Direttiva 87/217/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;
- Violazione della Direttiva 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
- Violazione della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Violazione della Direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- Violazione della Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Violazione della Direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi;
- Violazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Violazione della Direttiva 92/112/CEE, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio;
- Violazione della Direttiva 94/25/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;
- Violazione della Direttiva 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- Violazione della Direttiva 94/63/CE, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;
- Violazione della Direttiva 96/49/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
- Violazione della Direttiva 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili;
- Violazione della Direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;
- Violazione della Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- Violazione della Direttiva 97/68/CE, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e il particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
- Violazione del Regolamento (CE) n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- Violazione della Direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

- Violazione della Direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;
- Violazione della Direttiva 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- Violazione della Direttiva 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;
- Violazione della Direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;
- Violazione della Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;
- Violazione della Direttiva 1999/32/CE, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi;
- Violazione della Direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso;
- Violazione della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Violazione della Direttiva 2000/69/CE, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente;
- Violazione della Direttiva 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti;
- Violazione del Regolamento (CE) n. 2037/2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
- Violazione della Direttiva 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
- Violazione della Direttiva 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
- Violazione della Direttiva 2002/3/CE, relativa all'ozono nell'aria;
- Violazione della Direttiva 2002/95/CE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Violazione della Direttiva 2002/96/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Violazione della Direttiva 2004/107/CE, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;
- Violazione del Regolamento (CE) n. 648/2004, relativo ai detergenti;
- Violazione del Regolamento (CE) n. 850/2004, relativo agli inquinanti organici persistenti;
- Violazione della Direttiva 2005/55/CE, concernente l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli;
- Direttiva 2005/78/CE, relativa all'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai

motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli;

- Violazione della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
- Violazione della Direttiva 2006/11/CE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità;
- Violazione della Direttiva 2006/12/CE, relativa ai rifiuti;
- Violazione della Direttiva 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- Violazione della Direttiva 2006/40/CE, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore;
- Violazione della Direttiva 2006/44/CE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
- Violazione della Direttiva 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;
- Violazione della Direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
- Violazione del Regolamento (CE) n. 842/2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Violazione del Regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- Violazione del Regolamento (CE) n. 715/2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo;
- Violazione del Regolamento (CE) n. 1418/2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o IIIA del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti;
- Violazione della Direttiva 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- Violazione della Direttiva 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- Violazione della Direttiva 2003/122/Euratom, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
- Violazione della Direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

2. Ambiente e clima

In relazione al **d.lgs. n. 30 del 13 marzo 2013** (scambio di quote di emissione di gas a effetto serra), modificato dal **D.Lgs. n. 47 del 2020**, si segnalano le seguenti condotte:

- Il gestore che esercita una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione (Art. 42);
- Omessa o falsa presentazione della comunicazione verificata delle emissioni da parte del gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero dell'operatore aereo, entro il 31 marzo di ogni anno (Art. 42);
- Omessa o falsa presentazione entro il 31 marzo di ogni anno, da parte della società di navigazione, della comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater (Art. 42);
- Mancata restituzione, da parte del gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni o dell'operatore aereo amministrato dall'Italia quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa entro il 30 settembre di ogni anno (Art. 42);
- Rilascio di attestati di verifica contenenti informazioni false (Art. 42);
- Omessa comunicazione, da parte del gestore, della comunicazione di cessazione totale di attività (Art. 42);
- Omesso invio della richiesta di sospensione al Comitato da parte del gestore (Art. 42);
- Omessa trasmissione, da parte del gestore delle comunicazioni o informazioni richieste (Art. 42);
- Produzioni di emissioni in eccesso in un impianto di ridotte dimensioni rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea (Art. 42);
- Mancato invio da parte del gestore dell'impianto, del piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato (art. 42);
- Mancata comunicazione, da parte del gestore dell'impianto, al Comitato, del piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del gestore, ampliamenti o riduzioni della capacità produttiva o dei livelli di attività dei sotto impianti come previsto dalla metodologia per la determinazione delle emissioni consentite applicate (art. 42);
- Mancato invio, da parte del gestore dell'impianto, della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno (art. 42);
- Non rendere, da parte del gestore, le quote ricevute in eccesso entro il termine imposto (art. 42);
- Mancata effettuazione, da parte del gestore diffidato, delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato (Art. 42).

In relazione al **d.lgs. n. 102 del 4 luglio 2014** (efficientamento energetico), si segnala la seguente condotta:

Art. 16 - Sanzioni

1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, ((commi 1 e 3, se tenute a tale obbligo, sono soggette)) ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
2. L'esercente l'attività di misura che, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera b) ed in violazione delle modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, non fornisce ai clienti finali i contatori di fornitura aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del predetto comma è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione.
3. L'esercente l'attività di misura che fornisce sistemi di misurazione intelligenti non conformi alle specifiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a norma dell'articolo 9, comma 3, lettere a), b) c) ed e), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
4. L'esercente l'attività di misura che al momento dell'installazione dei contatori di fornitura non fornisce ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate secondo quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in particolare sul loro effettivo potenziale con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro.
5. L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori di fornitura di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. (1)
6. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. ((Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione)) di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell'unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. ((Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione)) di cui al primo periodo non si applica quando da

una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.

8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.

9. L'impresa di distribuzione o le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non forniscono ((ai clienti finali)) presso i quali non sono installati contatori intelligenti le informazioni previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 6, lettera a), sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascuna omissione

10. L'impresa di distribuzione o la società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non consentono ai clienti finali di accedere alle informazioni complementari sui consumi storici in conformità a quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 6, lettera b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente.

11. È soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a 2500 euro per ciascuna violazione, l'impresa di vendita di energia al dettaglio:

a) che non rende disponibili, con le modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico su richiesta formale del cliente finale, le informazioni di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a);

b) che non offre al cliente finale l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e non fornisce, su richiesta di quest'ultimo, spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 7, lettera b);

c) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, unitamente alla fattura le informazioni di cui all'articolo 9, comma 7, lettera c);

d) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalità individuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, le informazioni le stime dei costi energetici tali da consentire a quest'ultimo di confrontare offerte comparabili.

12. L'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per l'accesso ai dati relativi ai consumi è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione.

((

13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui all'articolo 8, entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o

dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 8, comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o, in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

In relazione al **d.lgs. n. 199 del 8 novembre 2021** (promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), si segnalano le seguenti condotte:

- Costruzione ed esercizio di opere ed impianti in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa (art. 11);
- Ripristino dello stato dei luoghi ed esecuzione degli interventi in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato (art. 11);
- Violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata (art. 11);

3. Sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti

In relazione al **Regolamento (UE) n. 1257 del 20 novembre 2013** in materia di riciclaggio delle navi si segnalano le seguenti condotte:

- Inosservanza dei requisiti generali degli armatori previsti dall'art. 6²⁰;
- Inadempimento all'obbligo di predisposizione di un piano di riciclaggio relativo alla nave da elaborare prima di qualsiasi operazione di riciclaggio della nave (Art. 7).

²⁰ Articolo 6 (Requisiti generali per gli armatori) "1. Quando preparano l'invio di una nave al riciclaggio, gli armatori: a) forniscono all'operatore dell'impianto di riciclaggio delle navi tutte le informazioni relative alla nave necessarie per elaborare il piano di riciclaggio della nave di cui all'articolo 7; b) notificano per iscritto all'amministrazione competente, entro un termine che deve essere stabilito da tale amministrazione, l'intenzione di riciclare la nave in uno o più impianti specifici di riciclaggio delle navi. La notifica comprende come minimo: i) l'inventario dei materiali pericolosi; e ii) tutte le informazioni relative alla nave fornite a norma della lettera a). 2. Gli armatori garantiscono che le navi destinate ad essere riciclate: a) siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo; b) nel periodo che precede l'ingresso della nave nell'impianto di riciclaggio, operino in modo da ridurre al minimo i quantitativi di residui di carico, oli combustibili restanti e rifiuti generati che restano a bordo; c) detengano un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato dall'amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato prima che inizi il riciclaggio della nave e previa ricezione del piano di riciclaggio della nave approvato conformemente all'articolo 7, paragrafo 3. 3. Gli armatori assicurano che le navi cisterna giungano all'impianto di riciclaggio delle navi con cisterne di carico e sale pompe in condizioni che ne permettano la certificazione come sicure per i lavori a caldo. 4. Gli armatori forniscono all'operatore dell'impianto di riciclaggio una copia del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato conformemente all'articolo 9. 5. Gli armatori sono responsabili della nave e adottano disposizioni affinché tale nave continui a conformarsi ai requisiti dell'amministrazione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera fino a quando l'operatore dell'impianto di riciclaggio delle navi accetta di assumersi la responsabilità della nave. L'operatore dell'impianto di riciclaggio delle navi può rifiutare di accettare la nave per il riciclaggio se non vi è una sostanziale corrispondenza tra la condizione della nave e le caratteristiche riportate nel certificato di inventario, anche qualora la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi non sia stata adeguatamente mantenuta e aggiornata, per rispecchiare le modifiche della struttura e delle attrezzature della nave. In tal caso, l'armatore conserva la responsabilità della nave e ne informa senza indugio l'amministrazione".

In relazione al **d.lgs. n. 28 del 10 febbraio 2017** (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al **Regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose**) si segnalano le seguenti condotte:

- Effettuare un'esportazione di una sostanza chimica o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura in violazione dell'obbligo di notifica o revisione (Art. 3);
- Omessa o errata comunicazione all'Autorità designata nazionale coordinatrice del quantitativo esportato o importato nell'anno precedente, della sostanza, di una miscela o di un articolo (Art. 4);
- Non conformità di una esportazione alle decisioni contenute nelle risposte del Paese importatore entro il termine stabilito (Art. 5);
- Esportazione di una sostanza pericolosa o una miscela contenente tale sostanza in concentrazione tale da poter far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, senza aver ottenuto consenso esplicito dalla parte importatrice o da altro paese importatore, ovvero dopo la validità dello stesso nei termini (Art. 5);
- Esportazione di una sostanza nei sei mesi che precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data di fabbricazione (Art. 5);
- Esportazione di un pesticida senza predisposizione dell'etichetta in modo conforme (Art. 5);
- Esportazione di una sostanza chimica in violazione al divieto di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del Regolamento UE in materia di divieto di esportazione (Art. 6);
- Esportazione di una sostanza pericolosa in assenza di comunicazione all'Autorità designata entro i termini stabiliti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione (Art. 7);
- Esportatore di sostanze chimiche in violazione degli obblighi di etichettatura ed imballaggio (Art. 8);
- Esportazione di sostanze chimiche in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 17, paragrafo 3, del regolamento (Art. 8);
- Esportazione di sostanze chimiche in violazione dell'obbligo di apporre sull'etichetta la data di scadenza e la data di fabbricazione delle sostanze chimiche (Art. 8).

4. Inquinamento acustico, marino e atmosferico

i) In relazione al **d.P.R. n. 84 del 17 febbraio 2003, n. 84** (disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove);

- Inadempimento ai seguenti obblighi: a) apposizione di etichetta (Art. 3); b) redazione della guida (Art. 4); c) Affissione manifesto o schermo di visualizzazione (Art. 5); d) Divulgazione materiale promozionale (Art. 6); e) trasparenza dell'informazione (Art. 7);

ii) In relazione al **d.lgs. n. 194 del 19 agosto 2005** (determinazione e gestione del rumore ambientale) si segnalano le seguenti condotte:

- Inadempimento, da parte di società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture degli obblighi di predisposizione di mappatura acustica e mappe acustiche strategiche (Art. 3), piani d'azione (Art. 4) elaborazione e revisione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche (Art. 5), Metodi di determinazione (Art. 6) e Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Art. 7).

iii) Inosservanza del **Regolamento (CE) n. 782 del 14 aprile 2003** in tema di divieto dei composti organo stannici sulle navi;

iv) In relazione al **d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006** (Testo Unico Ambientale), così come modificato ed oggi in vigore, si segnalano le seguenti condotte:

- Cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257);
- Non effettuare la comunicazione prescritta o effettuarla in modo incompleto o inesatto (Art. 258);
- Omessa tenuta del registro di carico e scarico relativo a rifiuti pericolosi e non (Art. 258);
- Effettuare il trasporto di rifiuti senza il formulario o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportare nel formulario dati incompleti o inesatti (Art. 258);
- Fornire false indicazioni, da parte di chi predispone un certificato di analisi di rifiuti, sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (Art. 258);
- Effettuazione di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito o effettua una spedizione di rifiuti pericolosi (Art. 259);

v) In relazione al **d.lgs. n. 202 del 6 novembre 2007** (inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni) si segnalano le seguenti condotte:

- Sversamento, ad opera di una nave senza alcuna discriminazione di nazionalità, di sostanze inquinanti o causamento di uno sversamento di dette sostanze (Art. 4);
- Causamento di un inquinamento doloso da parte del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché da parte dei membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso (Art. 8);
- Causamento di un inquinamento colposo da parte del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché da parte dei membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave (Art. 9).

Inosservanza del **Regolamento (CE) n. 166 del 18 gennaio 2006** in tema di Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti;

Inosservanza del **Regolamento (CE) n. 1005 del 16 settembre 2009** in tema di sostanze che riducono lo strato di ozono;

In relazione al **d.lgs. n. 257 del 16 dicembre 2016** (realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) non si segnala alcuna condotta rilevante.

Inosservanza del **Regolamento (UE) n. 757 del 29 aprile 2015** in tema di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;

In relazione al **d.lgs. n. 183 del 15 novembre 2017** (limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera) non si segnala alcuna condotta rilevante.

5. Protezione e gestione dell'acqua e del suolo

In relazione al **d.lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010** in relazione alla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni non si segnalano condotte rilevanti.

In relazione al **d.l. n. 91 del 24 giugno 2014** (disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) si segnalano le seguenti condotte:

- Violazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale (Art. 15);

In relazione al **D.M. Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015** (linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome) non si segnalano condotte rilevanti.

6. Protezione della natura e della biodiversità

- Inosservanza del **Regolamento (CE) n. 1936 del 27 settembre 2001** in tema di misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;

- Inosservanza del **Regolamento (CE) n. 1007 del 16 settembre 2009** relativo al commercio dei prodotti derivati dalla foca;
- Inosservanza del **Regolamento (CE) n. 734 del 15 luglio 2008** relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo;

In relazione alla **legge 4 giugno 2010, n. 96** (adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee mediante attuazione della Direttiva 2009/147/CE in relazione alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) si segnalano le seguenti condotte:

- Violazione del divieto di esercizio venatorio di cui all'art. 18 legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Art. 42).

Inosservanza del **Regolamento (UE) n. 995/2010** in tema di obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Inosservanza del **Regolamento (UE) n. 1143 del 22 ottobre 2014** in tema di disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

In relazione al **d.lgs. n. 230 del 15 dicembre 2017** (disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive), si segnalano le seguenti condotte:

- Violazione dei divieti posti dall'art. 6 fra cui: a) introduzione nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale; b) detenzione; c) allevamento o coltivazione, anche in confinamento; d) trasporto nel territorio nazionale; e) vendita o immissione nel mercato; f) utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio; g) porre in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento; h) rilascio nell'ambiente. (Art. 25);
- Ostacolo o impedimento dei controlli e degli interventi di attuazione delle misure di eradicazione e di gestione (Art. 25);
- Inosservanza, da parte del titolare del permesso o dell'autorizzazione, delle prescrizioni in essi contenute relative alla detenzione o al trasporto in confinamento degli esemplari (Art. 25);
- Violazione degli obblighi di tenuta del Registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale (Art. 25);
- Violazione dell'obbligo di denuncia di possesso di esemplari di specie esotiche invasive o dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 28, comma 2 (Art. 25);
- Inosservanza delle disposizioni relative ai controlli di importazione da parte dell'importatore o del suo rappresentante in dogana (Art. 25);

7. Sostanze chimiche

Inosservanza del **Regolamento (CE) n. 1907 del 18 dicembre 2006** in tema di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche;

In relazione al **d.lgs. n. 133 del 14 settembre 2009** (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006) si segnalano le seguenti condotte:

- Violazione dei divieti derivanti dall'art. 5 del regolamento, in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni (Art. 17-ter);
- Violazione degli obblighi derivanti dall'art. 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento (Art. 17-quater);
- Omissione di informazioni, mediante scheda di sicurezza, da parte dell'operatore economico, relativamente ad un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni (Art. 17-quater);
- Omessa custodia per cinque anni della documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite (Art. 17-quater);
- Omessa adozione, da parte dell'intermediario responsabile di un mercato online, delle misure idonee a informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento (Art. 17-quater);
- Violazione, da parte dell'operatore economico che mette a disposizione un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, degli obblighi derivanti dall'art. 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita e in particolare (Art. 17-quinquies);
- Inosservanza degli obblighi di verifica, da parte dell'intermediario responsabile di un mercato online (Art. 17-quinquies);
- Acquisto di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni non accompagnato dalle informazioni o seguito da dichiarazioni false o reticenti (Art. 17-quinquies);
- Violazione, da parte dell'operatore economico o l'intermediario responsabile di un mercato online, degli obblighi derivanti dall'art. 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti (Art. 17-sexies).

Inosservanza delle norme previste dal **D.M. del Ministro della salute del 22 novembre 2007** in materia di utilizzo delle risorse finanziarie concernenti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

8. Prodotti biologici

- Inosservanza del **Regolamento (UE) n. 848 del 30 maggio 2018** in tema di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici.

F. Radioprotezione e sicurezza nucleare

Con riferimento alla materia della radioprotezione e sicurezza nucleare possono essere oggetto di segnalazione le seguenti condotte.

In relazione al **d.lgs. n. 23 del 20 febbraio 2009** (sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito), al **d.lgs. n. 185 del 19 ottobre 2011** (sicurezza degli impianti nucleari) ed al **d.lgs. n. 45 del 4 marzo 2014** (gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi) non si segnala alcuna condotta rilevante, in quanto i provvedimenti legislativi sono tutti stati abrogati dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020.

In relazione al **d.lgs. n. 28 del 15 febbraio 2016** (requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano) si segnalano le seguenti condotte:

- Mancanza di controlli interni, di cui all'art. 6, da parte del gestore (Art. 10);
- Non conservazione per cinque anni dei documenti che certificano i risultati delle analisi effettuate dai laboratori, a norma dell'art. 6 (Art. 10);
- Assenza di comunicazione, da parte del gestore, all'azienda sanitaria locale competente o ad altro ente pubblico individuato da leggi regionali, dell'accertato superamento dei valori di parametro di cui all'art. 7 (Art. 10);
- Mancata attuazione, da parte del gestore dei provvedimenti correttivi adottati dalla azienda sanitaria locale competente o ad altro ente pubblico individuato dalla regione (Art. 10);
- - Rifornimento, da parte del gestore del servizio idrico integrato o di chi fornisce a terza acqua destinata al consumo umano, mediante rete di distribuzione idrica o attraverso cisterne fisse o mobili, senza informare la popolazione interessata circa la situazione di non conformità accertata e circa i provvedimenti correttivi conseguentemente attuati, non violazione dell'art. 7 (Art. 10);

In relazione al **d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020** (norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti), **Titolo XVI Capo I**, si segnalano le seguenti condotte:

- Omessa esecuzione, da parte dell'esercente, delle misurazioni e valutazioni con le scadenze e le modalità di cui agli art. 17 e 22 (Art. 205);
- Inosservanza, da parte dell'esercente, delle misure di cui all'art. 15, fra cui la nomina di un perito (Art. 205);
- Realizzazione delle attività di cui all'art. 23 e 26 senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni (Art. 205);
- Omessa notifica prevista dall'art. 24 (Art. 205);

- Inottemperanza alle prescrizioni date dall'amministrazione competente (Art. 205);
- Violazione del divieto di cui all'art. 23, comma 9 (Art. 205);
- Violazione del divieto di cui all'art. 29, comma 6 (Art. 205);
- Prosecuzione delle attività dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori (Art. 205);
- Omessa segnalazione di cui all'art. 31 da parte del direttore responsabile (Art. 206);
- Omessa adozione, da parte del direttore responsabile, delle misure o dell'avviso indicato nell'art. 33 (Art. 206);
- Violazione o inottemperanza, da parte del direttore responsabile, dei divieti di cui agli artt. 34 e 35 (Art. 206);
- Porre in essere le attività di cui agli artt. 36, 38 e 43 in assenza dell'autorizzazione prevista o in violazione delle prescrizioni (Art. 207);
- Omessa notifica prevista dagli artt. 37 e 46 o denuncia di cui all'art. 44 (Art. 207);
- Porre in essere le condotte vietate dagli artt. 38 e 39 (Art. 207);
- Inottemperanza agli obblighi di informazione di cui all'art. 41, con le modalità in esso indicate (Art. 207);
- Omessa comunicazione di cui all'art. 45 (Art. 207);
- L'esercizio delle pratiche di categoria A senza il nulla-osta o in violazione delle condizioni e dei requisiti di esercizio della pratica (Art. 208);
- Esercizio delle pratiche di categoria B senza il nulla-osta o in violazione delle condizioni e dei requisiti di esercizio della pratica (Art. 208);
- Smaltimento, riciclo o riutilizzo di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione (Art. 208);
- Violazione del divieto di cui all'art. 54 o svolgimento dell'attività di cui all'art. 54, comma 10, in assenza dell'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni (Art. 208);
- Esecuzione delle attività di cui agli artt. 56, comma 1, e 57, comma 1, senza le richieste autorizzazioni (Art. 208);
- Violazione della disposizione di cui all'art. 58 (Art. 209);
- Esecuzione delle attività indicate dall'art. 59 senza nulla-osta (Art. 208);
- Svolgimento delle attività di cui all'art. 62 senza il nulla-osta richiesto (Art. 209);
- Violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta, degli obblighi previsti dall'art. 68, nonché il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 62 (Art. 209);
- Inottemperanza ai doveri di cui all'art. 63 (Art. 209);
- Svolgimento delle attività di cui all'art. 64 senza l'autorizzazione richiesta (Art. 209);
- Inottemperanza ai doveri di cui agli artt. 65 e 69 (Art. 209);
- Omessa o non conforme tenuta del libretto di cui all'art. 66 (Art. 209);
- Svolgimento delle attività di cui all'art. 67 senza la registrazione prevista (Art. 209);
- Inottemperanza ai doveri di cui all'art. 72 (Art. 209);

- Omessa attivazione delle misure indicate nell'art. 72 e l'omissione delle comunicazioni ed informazioni di cui all'art. 72 (Art. 209);
- Immissione sul mercato o smaltimento dei prodotti indicati nell'art. 72, in assenza dell'autorizzazione prescritta (Art. 209);
- Prosecuzione delle attività dopo la sospensione o revoca dei provvedimenti autorizzatori (Art. 209);
- Porre in essere le attività di cui agli artt. 76, 77, 94 e 95 o eseguire le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare in assenza dei prescritti titoli autorizzativi (Art. 210);
- Porre in essere l'attività di cui all'articolo 96 senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio dell'attività (Art. 210);
- Esecuzione di progetti particolareggiati, da parte del titolare dell'autorizzazione o del titolare del nulla-osta, di impianti nucleari senza l'approvazione richiesta (Art. 210);
- Violazione delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi previsti dagli artt. 76, 77, 94, 95 e 98 o dal regolamento di esercizio di cui all'art. 89 oppure contravviene agli obblighi o alle prescrizioni di cui agli artt. 91, 97, 100, e 102 (Art. 210);
- Esecuzione delle attività di cui all'art. 87 in assenza dell'approvazione del programma generale o in mancanza del parere positivo o in violazione delle prescrizioni previste dall'art. 87 (Art. 210);
- Inottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 79 e 97 (Art. 210);
- Abbandono, da parte del personale incaricato, del posto di lavoro senza preavviso e senza essere stato sostituito (Art. 210);
- Omessa attività di formazione e aggiornamento e l'omessa acquisizione dell'attestazione di cui all'art. 103 (Art. 210);
- Prosecuzione delle attività dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori (Art. 210);
- Violazione dei divieti di cui agli artt. 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 142 (Art. 211);
- Esercizio di funzioni proprie degli esperti di radioprotezione o dei medici autorizzati ad opera di soggetti non abilitati nonché l'utilizzo di esperti e medici non abilitati ai sensi delle stesse disposizioni (Art. 211);
- Omessa attuazione delle misure indicate dall'art. 148 (Art. 212);
- Omessa adozione, da parte dell'esercente o del vettore, delle misure o omessa esecuzione delle comunicazioni di cui all'art. 149 (Art. 212);
- Violazione delle disposizioni degli artt. 150 e 151 (Art. 212);
- Violazione del divieto di cui agli artt. 157 e 159 (Art. 213);
- Inosservanza dei livelli diagnostici di cui all'art. 158 ed inottemperanza degli obblighi di cui all'art. 161 (Art. 213);
- Omessa adozione, da parte dell'esercente, di interventi correttivi sulle attrezzature medico-radiologiche o mancata dismissione (Art. 213);
- Inosservanza della disposizione di cui all'art. 163 (Art. 213);
- Omessa esposizione dell'avviso di cui all'art. 166 (Art. 213);

- Inosservanza da parte del responsabile dell'impianto radiologico dell'obbligo di dare le informazioni di cui all'art. 167 (Art. 213);
- Violazione dell'art. 174, comma 6 (Art. 214);
- Inottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 176, 183, 185, e 186 (Art. 214);
- Violazione dei divieti di cui all'articolo 203 (Art. 214).

In relazione al **Titolo XVI, Capo II** si segnalano le seguenti condotte:

- Inottemperanza agli obblighi di trasmissione, informazione o comunicazione previsti dagli artt. 18, 22, 23, nonché la mancata conservazione di cui agli articoli 17, 22 e 23 (Art. 215);
- Inottemperanza agli obblighi di informazione o comunicazione previsti dall'art. 32 (Art. 216);
- Inottemperanza agli obblighi di comunicazione, informazione, registrazione o trasmissione previsti dagli artt. 42, 43, 44, 45 nonché la violazione dell'obbligo di tenere la contabilità (Art. 217);
- Omessa notifica o compimento di attività di cui all'art. 53, comma 2, in assenza dell'autorizzazione prevista (Art. 218);
- Inottemperanza agli obblighi di registrazione, trasmissione, comunicazione o informazione previsti dagli artt. 48, 54, 56 e 60 (Art. 218);
- Inottemperanza agli obblighi di comunicazione o informazione previsti dagli artt. 64, 67 e 68 (Art. 219);
- Inottemperanza agli obblighi di trasmissione, comunicazione o informazione previsti dagli artt. 86, 88, 91, 96, 97 e 100 nonché mancato adempimento degli ulteriori obblighi indicati dagli artt. 86, 88, 91 e mancato aggiornamento dei registri di esercizio di cui all'art. 93 (Art. 220);
- Inottemperanza agli obblighi di trasmissione, comunicazione, informazione o consegna previsti dagli artt. 109, 116, 127, nonché agli obblighi e alle prescrizioni di cui agli artt. 132, 139, 140 e 142 (Art. 221);
- Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 149, 151 nonché degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 155 (Art. 222);
- Inottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 160, 161, 163, 164 e 166 167 (Art. 223);
- Inottemperanza all'obbligo di comunicazione di cui agli artt. 186 e 204, nonché la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 204 (Art. 224).

Inosservanza dei livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali, a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica previsti dal **Regolamento n. 52 del 15 gennaio 2016**.

Inosservanza del **Regolamento n. 1493 dell'8 giugno 1993**, relativo alle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri.

G. Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali

Con riferimento alla materia della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali possono essere oggetto di segnalazione le seguenti condotte.

Violazione del **Regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002** in materia di alimenti e mangimi.

2. Salute degli animali

Violazione del **Regolamento (UE) n. 429 del 9 marzo 2016**, recante la normativa in materia di malattie animali trasmissibili e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

In relazione al **d.lgs. n. 134 del 5 agosto 2022** (sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali) si segnalano le seguenti condotte:

- Inosservanza, da parte dell'operatore, incluso il trasportatore e l'operatore che effettua operazioni di raccolta di animali senza stabilimento, dell'obbligo di registrazione in BDN (Art. 17);
- Inadempimento, da parte dell'operatore, dell'obbligo di riconoscimento previsto dall'art. 6, comma 1 (Art. 17);
- Inadempimento, da parte dell'operatore, dell'obbligo di comunicazione delle modifiche e cessazione delle attività previsto all'art. 5, comma 5, lettera c), e all'art. 6, comma 5, lettera e) (Art. 17);
- Detenzione, da parte dell'operatore di stalle di transito, di ungulati per un tempo superiore a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, lettera d) (Art. 17);
- Inadempimento, da parte dell'operatore, dell'obbligo di conservazione della documentazione prevista all'art. 8 (Art. 17);
- Inadempimento, da parte dell'operatore dello stabilimento di provenienza, dell'obbligo di compilazione in BDN del documento di accompagnamento degli animali movimentati previsto all'art. 8, comma 7 (Art. 17);
- Inosservanza, da parte dell'operatore dello stabilimento di provenienza, dell'obbligo di annullare o rettificare entro sette giorni in BDN il documento di accompagnamento informatizzato, se la relativa movimentazione non è effettuata (Art. 17);
- Inadempimento, da parte dell'operatore di animali degli obblighi di identificazione, inclusi i ritardi nella dichiarazione di nascita degli equini, se è comunque garantita la rintracciabilità (Art. 18);
- Inadempimento, da parte dell'operatore di animali, degli obblighi di identificazione previsti all'art. 9, commi 1 e 4, inclusi i ritardi e le mancate

dichiarazioni di nascita degli equini, se è impossibile l'identificazione e la rintracciabilità dell'animale (Art. 18);

- Inadempimento, da parte dell'operatore, degli obblighi previsti all'art. 9 (Art. 18);
- Omessa identificazione, da parte dell'operatore di psittacidi movimentati verso un altro Stato dell'Unione europea, di tali animali ai sensi dell'articolo 9, comma 12, (Art. 18);
- Omessa apposizione, da parte dell'operatore di apicoltura del cartello identificativo di cui all'articolo 9, comma 13, (Art. 18);
- Omessa segnalazione, da parte dell'operatore di apicoltura che non registra in BDN il censimento annuale previsto dall'articolo 9, comma 14 (Art. 18);
- Inadempimento, da parte dell'operatore di animali, degli obblighi di tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni previsti all'articolo 10, commi da 1 a 8, (Art. 19);
- Esecuzione, da parte dell'operatore, di operazioni di raccolta di ungulati o pollame diretti o provenienti da altri Stati dell'Unione europea in uno stabilimento diverso da un centro di raccolta riconosciuto ai sensi dell'art. 6, (Art. 19);
- Rimozione, modifica o sostituzione, da parte dell'operatore di animali, senza autorizzazione, dei mezzi di identificazione degli animali in violazione dell'obbligo previsto all'art. 11, comma 5, (Art. 19);
- Inadempimento, da parte dell'operatore di animali e il responsabile dello stabilimento o impianto di incenerimento, degli obblighi di custodia e smaltimento dei mezzi di identificazione degli animali deceduti (Art. 19);
- Inadempimento, da parte del fornitore di mezzi di identificazione, degli obblighi di iscrizione all'elenco ministeriale e di autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni e registrazioni di pertinenza (Art. 19);
- Omessa consegna, da parte dell'operatore, del documento di identificazione individuale (Art. 19);
- Modifica o falsificazione, da parte dell'operatore, del documento di identificazione individuale previsto dal regolamento (Art. 19);
- Inadempimento, da parte del responsabile del macello, degli obblighi inerenti alla gestione del sistema I&R (Art. 19);
- Inosservanza, da parte del responsabile del macello, dei tempi di macellazione previsti all'art. 13, comma 3 (Art. 19);
- Inadempimento, da parte del proprietario, del detentore o dell'operatore di un animale da compagnia degli obblighi previsti all'art. 16, comma 1 (Art. 20);

In relazione al **d.lgs. n. 135 del 5 agosto 2022** (commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette) si segnalano le seguenti condotte:

- Violazione delle disposizioni di cui agli art. 3, comma 1, e 4, commi 1 e 3, lettere c) e d), (Art. 14);

- Violazione di una o più delle prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere c) e d), (Art. 14);
- Violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 6, e all'art. 6, commi 2, 3 e 5 (Art. 14);
- Violazione dei divieti di commercializzazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 357/1997 (Art. 15);

In relazione al **d.lgs. n. 136 del 5 agosto 2022** (prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo) si segnalano le seguenti condotte:

- Inadempimento, da parte dell'operatore o qualsiasi altra pertinente persona fisica o giuridica, degli obblighi di notifica previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a), e b) (Art. 23);
- Inadempimento, da parte dell'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica, dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, comma 5 (Art. 23);
- Omessa adozione, da parte dell'operatore, delle misure di buio-sicurezza di cui all'articolo 10, comma 1 (Art. 23);
- Omessa partecipazione, da parte dell'operatore ed il professionista degli animali, agli appositi programmi di formazione come definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2 (Art. 23);
- Omessa tenuta, da parte dell'operatore, delle informazioni e dei dati raccolti nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale svolte, rispettivamente, ai sensi degli artt. 24 e 25 del regolamento, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 11, commi 1 e 4, del presente decreto (Art. 23);
- Omessa esecuzione, da parte dell'operatore, delle visite di sanità animale di cui all'art. 11, comma 1, secondo le modalità e le frequenze minime individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b) (Art. 23);
- Inosservanza, da parte dell'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica, delle misure di cui all'articolo 13, comma 10 e 11, o omessa collaborazione alla autorità competente (Art. 23);
- Omessa adozione, da parte dell'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica, delle misure di cui all'articolo 18, comma 1 (Art. 23);
- Omessa adozione, da parte dell'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica, delle misure di cui all'articolo 18, comma 4 (Art. 23);
- Omessa adozione, da parte dell'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica, delle misure di cui all'articolo 19, comma 5, o che non fornisce la necessaria collaborazione alla autorità competente (Art. 23);
- Inosservanza, da parte dell'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica, del provvedimento di abbattimento degli animali disposto dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera b), del regolamento (Art. 23);
- Contravvenzione, da parte dell'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica all'obbligo di cui all'articolo 20, comma 1 (Art. 23);
- Inosservanza, da parte dell'operatore o di altra pertinente persona fisica o giuridica, dell'obbligo di cui all'articolo 20, comma 2 (Art. 23);

- Violazioni relative alle prescrizioni per i movimenti all'interno dell'Unione europea di animali terrestri detenuti - Parte IV, Titolo I, Capo 3 del Regolamento (UE) 2016/429 (Art. 24),
- Violazione delle condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri - Parte IV, Titolo I, Capo 4 del Regolamento (UE) 2016/429 (Art. 25);
- Violazioni delle prescrizioni per i movimenti all'interno dell'Unione europea di materiale germinale - Parte IV, Titolo I, Capo 5 del Regolamento (UE) 2016/429 (Art. 26);
- Violazione delle disposizioni relative alla produzione e distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale - Parte IV, Titolo I, Capo 6 del Regolamento (UE) 2016/429 (Art. 27);
- Violazione delle disposizioni relative al movimento all'interno dell'Unione europea di animali acquatici - Parte IV, Titolo II, Capo 2, art. 191 e 192 del Regolamento (UE) 2016/429 (Art. 28);
- Violazione nella produzione, trasformazione e distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi - Parte IV, Titolo II, Capo 3 del Regolamento (UE) 2016/429 (Art. 29);
- Violazione delle norme relative all'ingresso nell'Unione di determinate merci diverse da animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e territori - Parte V, Capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429 (Art. 30).

Violazione del **Regolamento (CE) n. 1069 del 21 ottobre 2009**, che prevede un regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

In relazione al **d.lgs. n. 186 del 1° ottobre 2012** (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in materia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, nonché taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera) si segnalano le seguenti condotte:

- Violazione degli obblighi in materia di smaltimento e impiego di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009 (Art. 3);
- Violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009 (Art. 4);
- Violazione degli obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 (Art. 5);
- Violazione degli obblighi in materia di riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 (Art. 6);
- Violazione delle prescrizioni applicabili agli stabilimenti e impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 142/2011 (Art. 7);

- Violazioni degli obblighi in materia di igiene e trasformazione applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti derivanti dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1069/2009 (Art. 8);
- Violazione degli obblighi in materia di controlli interni e procedure di autocontrollo derivanti dagli articoli 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1069/2009 (Art. 9);
- Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 (Art. 10);
- Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso di fertilizzanti organici e ammendanti derivanti dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 (Art. 11);
- Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso di altri prodotti derivati previsti dagli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1069/2009 (Art. 12);
- Violazione degli obblighi in materia di importazione e transito di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dagli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009 (Art. 13);
- Violazione degli obblighi in materia di importazione, transito ed esportazione derivanti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del regolamento (UE) n. 142/2011 (Art. 14);
- Violazione degli obblighi in materia di esportazione derivanti dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1069/2009 (Art. 15);

Violazione del **Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017** in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

In relazione al **d.lgs. n. 23 del 2 febbraio 2021** (controlli ufficiali su animali e merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari) si segnalano le seguenti condotte:

- Inottemperanza, da parte dell'operatore dell'obbligo di segnalare ogni partita all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio (Art. 4);
- Inottemperanza, da parte dell'operatore alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 (Art. 4);

In relazione al **d.lgs. n. 24 del 2 febbraio 2021** (controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri) si segnalano le seguenti condotte:

- Introduzione nel territorio nazionale di animali e merci senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di controllo frontaliери (Art. 5);
- Inosservanza delle prescrizioni riguardanti il transito di partite di animali e merci definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea (Art. 5);
- Inosservanza delle prescrizioni riguardanti le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo delle partite di animali e merci fino alla destinazione finale in applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625 (Art. 5);
- Chiunque viola le prescrizioni impartite dal posto di controllo frontaliери ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (UE) n. 2017/625 (Art. 5);
- Violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 4 relativo alle organizzazioni dei controlli (Art. 5);

In relazione al **d.lgs. n. 27 del 2 febbraio 2021** non si segnalano condotte rilevanti.

In relazione al **d.lgs. n. 32 del 2 febbraio 2021** non si segnalano condotte rilevanti.

Protezione e benessere degli animali

In relazione al **d.lgs. n. 146 del 26 marzo 2001** (protezione degli animali negli allevamenti) si segnalano le seguenti condotte:

- Violazione, da parte del proprietario, del custode o del detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, (Art. 7).

Violazione del **Regolamento (CE) n. 1/2005**, in materia di protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

In relazione al **d.lgs. n. 151 del 25 luglio 2007** (disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) si segnalano le seguenti condotte:

- Trasporto, senza autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del regolamento, o con autorizzazione scaduta, sospesa o revocata (Art. 3);
- Trasporto senza autorizzazione o copia conforme rilasciata dalla stessa autorità competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, (Art. 3);
- Essere, sprovvisti di certificato di idoneità di cui all'art. 17, paragrafo 2, del Regolamento o con certificato scaduto, sospeso o revocato, ed effettuare l'attività di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, (Art. 4);
- Commissione, da parte del trasportatore, di irregolarità documentali di cui al comma 2, quali: a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo

- 1, del Regolamento; b) la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di entrata per gli animali provenienti da Paesi terzi; c) la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento; d) l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto; f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a ciò non legittimate; g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio; h) il mancato possesso del certificato veterinario all'interno del mezzo per tutta la durata del trasporto. (Art. 5);
- Trasporto di bestiame su di un mezzo nautico senza certificato di omologazione conforme al modello di cui all'art. 19 del Regolamento o con certificato scaduto, sospeso o revocato (Art. 6);
 - Trasporto di animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto (Art. 7);
 - Inosservanza, da parte del trasportatore, dei requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto (Art. 7);
 - Inosservanza delle pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto (Art. 7);
 - Violazione, durante il trasporto per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina, delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del presente decreto (Art. 7);
 - Utilizzo di violenza sull'animale, da parte del personale che accudisce gli animali, per l'espletamento dei propri compiti o durante le operazioni di trasporto, o causare all'animale sofferenze inutili o lesioni (Art. 7);
 - Inosservanza, da parte dell'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale, dell'articolo 3 del Regolamento (Art. 7);
 - Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare gli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento (Art. 8);
 - Eccesso dei limiti, da parte del titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1 od 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto (Art. 8);
 - Esecuzione di un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea (Art. 9);

Inosservanza del **Regolamento (CE) n. 1099 del 24 settembre 2009**, in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento.

In relazione al **d.lgs. n. 73 del 21 marzo 2005** (custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici) si segnalano le seguenti condotte:

- Esercizio di attività senza la licenza richiesta dall'art. 4 (Art. 5);
- Violazione del disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) (Art. 5);

In relazione al **d.lgs. n. 131 del 6 novembre 2013** (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni relative alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali) si segnalano le seguenti condotte:

- Violazioni riguardanti le prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard (Art. 3);
- Violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (Art. 4);
- Omessa comunicazione, nel caso di macellazione di animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, all'autorità sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della salute, di rispettare le condizioni previste dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (Art. 4);
- Violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (Art. 4);
- Violazione dell'art. 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento ed inottemperanza alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'aumento della frequenza dei controlli di cui all'articolo 5 del regolamento (Art. 4);
- Violazioni, da parte dell'operatore, riguardanti i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento (Art. 5);
- Violazioni riguardanti le prescrizioni sull'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni (Art. 6);
- Importazione di carni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (Art. 7);
- Violazioni, da parte dell'operatore, riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli (Art. 8);
- Violazione, da parte dell'operatore, delle disposizioni di cui all'art. 15 del regolamento (Art. 9);
- Violazione, da parte dell'operatore, delle disposizioni di cui all'art. 16, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (Art. 10);
- Violazione, da parte dell'operatore, dell'art. 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento e inottemperanza alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente di modificare le procedure di controllo di cui all'art. 16 del regolamento (Art. 10);
- Violazione, da parte dell'operatore e del responsabile della tutela del benessere animale delle disposizioni di cui all'art. 17, paragrafo 1, 3 e 5 (Art. 11).

In relazione al **d.lgs. n. 26 del 4 marzo 2014** (protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) si segnalano le seguenti condotte:

- Violazione dell'art. 6 da parte di: a) allevatori, b) fornitori, c) utilizzatori, d) responsabile del progetto di ricerca, e) medico veterinario f) responsabile delle funzioni di cui all'art. 23 (Art. 40);
- Violazione degli artt. 10-11 da parte del responsabile del progetto di ricerca (Art. 40);

- Violazione, da parte del responsabile del progetto di ricerca della disposizione di cui all'art. 12 (Art. 40);
- Violazione della disposizione di cui all'art. 12, comma 3, relativamente agli interventi che rendono afoni gli animali o al commercio, all'acquisto e all'uso di animali resi afoni (Art. 40);
- Violazione delle disposizioni di cui all'art. 14 da parte del responsabile del progetto di ricerca, e il responsabile delle funzioni di procedure su animali, nonché il medico veterinario (Art. 40);
- Violazione delle disposizioni di cui all'art. 16 da parte del responsabile del progetto di ricerca (Art. 40);
- Violazione, da parte di allevatori, fornitori o utilizzatori, delle disposizioni di cui all'art. 19 (Art. 40);
- Porre in esercizio uno stabilimento di allevamento, di fornitura o di utilizzazione di animali destinati alle finalità di cui all'art. 5 senza l'autorizzazione (Art. 40);
- Violazione, da parte di allevatori, fornitori o utilizzatori, delle disposizioni di cui agli artt. 20, 21 (Art. 40);
- Violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 comma 2, da parte di allevatori, fornitori o utilizzatori delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2 (Art. 40);
- Non assicurare il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 22, commi 1 e 2 da parte di allevatori, fornitori o utilizzatori, a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 20 (Art. 40);
- Violazione, da parte del responsabile del benessere animale delle disposizioni di cui all'art. 22 (Art. 40);
- Violazione, da parte di allevatori, fornitori o utilizzatori delle disposizioni di cui agli artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29 (Art. 40);
- Esecuzione delle procedure previste dall'art. 5, da parte del responsabile del progetto di ricerca, senza l'autorizzazione di cui all'art. 31 o in violazione delle disposizioni di cui all'art. 33 (Art. 40);
- Esecuzione, da parte del responsabile del progetto di ricerca, in violazione dell'art. 31, comma 1, di un progetto in modo non conforme all'autorizzazione od ogni ulteriore decisione adottata dall'autorità competente, (Art. 40);
- Violazione, da parte del responsabile del progetto di ricerca, delle disposizioni di cui all'art. 31 comma 14 (Art. 40);
- Violazione della disposizione di cui all'art. 31, comma 16 da parte del responsabile del progetto di ricerca, che (Art. 40);
- Il medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione delle procedure o che le effettua con negligenza ed imperizia gravi è deferito all'ordine dei medici veterinari (Art. 16).

H. Salute pubblica

Con riferimento alla materia della salute pubblica possono essere oggetto di segnalazione le seguenti condotte:

1. Misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana

In relazione al **Decreto Legislativo n. 261 del 20 dicembre 2007** (norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti) si segnalano le seguenti condotte:

- Prelievo, raccolta, conservazione, lavorazione, distribuzione o assegnazione di sangue o emocomponenti, al di fuori delle strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f) o senza autorizzazione o a scopo di lucro (Art. 24);
- Mancato svolgimento, da parte della persona responsabile di una delle strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), o il suo legittimo delegato, di una o più delle funzioni di competenza di cui all'art. 6, commi 1 e 6 (Art. 24);
- Intervento, senza le qualifiche previste dalla normativa vigente, nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella distribuzione e nella assegnazione del sangue umano e degli emocomponenti (Art. 24);
- Impedimento o ostacolo, in qualsiasi modo, allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 6, commi 1 e 6, o del compimento, da parte del personale incaricato, delle attività di cui all'art. 5, comma 3 (Art. 24).

Decreto Legislativo n. 207 del 9 novembre 2007 (prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi).

Decreto Legislativo n. 208 del 9 novembre 2007 (norme e specifiche per l'adozione di un sistema di qualità per i servizi trasfusionali).

In relazione al **Decreto Legislativo n. 191 del 6 novembre 2007** (norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) si segnalano le seguenti condotte:

- Prelievo, raccolta, distribuzione, conservazione, lavorazione, di cellule e tessuti destinati all'applicazione sull'uomo, nonché prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo al di fuori degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, lettera q), senza autorizzazioni (Art. 27);
- Omesso svolgimento, da parte della persona responsabile di un istituto dei tessuti o il suo legittimo delegato, che non svolge una o più delle funzioni di competenza di cui all'art. 17, comma 2 (Art. 27);

- Porre la persona responsabile di un istituto dei tessuti, in condizione di non poter svolgere una o più delle funzioni di competenza (Art. 27);
- Intervento, da parte della persona che esegue la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione, la distribuzione di cellule e tessuti destinati all'applicazione sull'uomo, senza possedere le qualificazioni (Art. 27);
- Impedimento o ostacolo, in qualsiasi modo, del compimento da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 7, comma 4 (Art. 27).

D.M. 19 novembre 2015 (norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti).

2. Misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico

Violazione del **Regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999** (i medicinali orfani).

D.M. del 18 maggio 2001, n. 279 (regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie).

Art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 124 del 29 aprile 1998.

Legge 10 novembre 2021, n. 175 (disposizioni per cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani).

In relazione all'**art. 40, della Legge 4 giugno 2010, n. 96** si segnalano le seguenti condotte:

- Inosservanza delle Direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea.

Violazione del **Regolamento (UE) 2019/6 dell'11 dicembre 2018** (medicinali veterinari).

Violazione del **Regolamento (CE) n. 726/2004 del 12 dicembre 2006** (istituzione di procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali).

Violazione del **Regolamento (CE) n. 1901/2006 del 12 dicembre 2006** (relativo ai medicinali per uso pediatrico).

Violazione **Regolamento (CE) n. 1394/2007 del 13 novembre 2007** (sui medicinali per terapie avanzate).

In relazione **all'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006** (Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano), si segnalano le seguenti condotte:

- Inosservanza dell'art. 3, comma 1, lettera f-bis), relativo al regolamento (CE) n. 1394/2007 relativo a specifici requisiti di qualità e utilizzato in un ospedale, sotto l'esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente (Art. 3);
- Inizio o prosecuzione di attività di produzione di medicinali o sostanze attive, da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 50 (Art. 148);
- Inizio dell'attività di produzione, distribuzione, importazione ed esportazione, da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa, di sostanze attive senza aver ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 52-bis, commi 1, 2 e 3, (Art. 148);
- Commercio di medicinali per i quali l'autorizzazione di cui all'art. 6 non è stata rilasciata o confermata o è stata sospesa o revocata, o medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata (Art. 148);
- Vendita, da parte del farmacista, di medicinali per i quali l'autorizzazione di cui all'art. 6 non è stata rilasciata o confermata, o è stata sospesa o revocata, o medicinali di cui è stata vietata la vendita, in quanto aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata (Art. 148);
- Inizio di attività di distribuzione all'ingrosso, da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa, di medicinali senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 100 (Art. 148);
- Vendita al pubblico, da parte di titolari di farmacie e di esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, mediante i servizi della società dell'informazione, di medicinali soggetti a prescrizione medica (Art. 148);
- Vendita sul territorio nazionale di medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione (Art. 148);
- Concessione, offerta o promessa, da parte del farmacista, di premi, vantaggi pecuniari o in natura, (Art. 148);
- Immissione in commercio, da parte del produttore di medicinali o il titolare dell'AIC, di medicinali privi del requisito della sterilità quando prescritto o medicinali in cui sono presenti agenti patogeni suscettibili di essere trasmessi (Art. 149);
- Fabbricazione, distribuzione, importazione, esportazione, commercio e vendita a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell'informazione, di medicinali falsificati, ed esercizio di attività di brokeraggio di medicinali falsificati (Art. 148);
- Violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, commi 6 e 7, da parte del responsabile dell'immissione in commercio del medicinale (Art. 149);

- Modifica, da parte del soggetto il titolare dell'AIC, ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione prevista dall'art. 35 (Art. 149);
- Inottemperanza, da parte del produttore che, a seguito della notifica da parte dell'AIFA della relazione di cui al comma 7 dell'art. 53, alle prescrizioni contenute nel provvedimento di notifica nei tempi in questo stabiliti (Art. 149);
- Inottemperanza, da parte di soggetto qualificato, agli obblighi previsti dall'art. 52, comma 8, (Art. 149);
- Inottemperanza, da parte di produttori ed importatori di eccipienti, alle disposizioni del presente decreto e in particolare dell'art. 51, comma 1, nonché dell'articolo 60, comma 2 (Art. 149);
- inottemperanza da parte di produttori, importatori e distributori di sostanze attive, nonché i broker di medicinali, alle disposizioni di cui all'articolo 52-bis, comma 5, art. 108-bis, comma 5, nonché all'art. 112-ter, comma 4 (Art. 149);
- Omessa esecuzione, da parte del titolare di AIC, delle variazioni necessarie ad inserire nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo dei propri medicinali le informazioni di sicurezza di cui all'art. 34, comma 3 (Art. 149);
- Vendita, da parte del farmacista, di medicinali di cui all'art. 88 comma 2 senza presentazione di ricetta medica (Art. 149);
- Violazione, da parte del farmacista, dell'art. 88 comma 3, che omette di apporre sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto (Art. 149);
- Vendita, da parte del farmacista, di un medicinale disciplinato dall'art. 89 senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricetta priva di validità (Art. 149);
- Prescrizione, da parte del medico, di un medicinale di cui al comma 1 dell'art. 89 senza, senza attenersi alle modalità prescritte dalla legge (Art. 149);
- vendita, da parte di un farmacista, al pubblico o a una struttura non autorizzata di un medicinale disciplinato dall'art. 92 (Art. 149);
- Vendita, da parte del farmacista, di medicinali disciplinati dall'art. 93 senza presentazione di ricetta di un centro medico autorizzato alla prescrizione (Art. 149);
- Vendita, da parte di un farmacista, al pubblico o a un medico non autorizzato all'impiego, di un medicinale disciplinato dall'art. 94 (Art. 149);
- Inosservanza, da parte del distributore all'ingrosso, del divieto previsto dall'art. 100, comma 1-ter (Art. 149);
- Violazione delle disposizioni degli artt. 115, 125, 126, 147 (Art. 149);
- Violazione degli obblighi previsti dall'art. 130 da parte del titolare dell'AIC di medicinali (Art. 149).

D.M. 16 gennaio 2015 (disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva).

D.M. 18 maggio 2010 (medicinali per terapie avanzate).

Violazione del **Regolamento (UE) n. 536/2014** (sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano).

In relazione alla **Legge 11 gennaio 2018, n. 3**, (delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) si segnalano le seguenti condotte, previste all'art. 12 che rimanda al codice penale o a leggi speciali:

1. Esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (Art. 348 c.p.);
2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni»;
3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».
4. Detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia (art. 123, comma 3, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265);
5. esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie senza licenza (art. 141 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265).

D.M. 19 aprile 2018 (costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici).

In relazione al **Decreto Legislativo n. 52 del 14 maggio 2019** (attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano).

3. Diritti dei pazienti

Decreto Legislativo n. 38 del 4 marzo 2014 (applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro).

Inosservanza del **D.M. n. 50 del 16 aprile 2018** (Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva).

4. Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati

In relazione al **Decreto Legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati**

membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati), si segnalano le seguenti condotte:

- Produzione, importazione o immissione sul mercato, da parte del fabbricante e dell'importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati e sigarette con livelli massimi di emissione superiori a quelli di cui all'art. 3 (Art. 25);
- Vendita, da parte del distributore o rivenditore, di sigarette con livelli massimi di emissione superiori a quelli di cui all'art. 3 (Art. 25);
- Produzione, importazione o immissione sul mercato, da parte del fabbricante e dell'importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati di prodotti del tabacco con aroma caratterizzante o contenenti additivi o aromi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 (Art. 25);
- Produzione, importazione o immissione sul mercato, da parte del fabbricante e dell'importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati tabacco per uso orale, in violazione dell'art. 18, o a distanza transfrontaliera, prodotti del tabacco ai consumatori, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, o sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica ai consumatori, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 11, (Art. 25);
- Produzione, importazione o immissione sul mercato sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica senza rispettare le prescrizioni di cui all'art. 21 o che svolgono comunicazioni commerciali o compiono forme di contributi pubblici o privati in violazione dell'art. 21, comma 10 (Art. 25);
- Vendita di sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica in violazione: dell'art. 21, comma 6, ove non abbia verificato il rispetto dei requisiti di cui alla lettera a); dell'art. 21, comma 6, lettera b), qualora sia ad esso conoscibile la presenza del contenuto di nicotina superiore al limite prescritto; dell'art. 21, comma 6, lettere c), d) ed e), qualora siano ad esso conoscibili la presenza di additivi e di ingredienti vietati o mancanti dei requisiti richiesti (Art. 25);
- Produzione, importazione o immissione sul mercato da parte del fabbricante e dell'importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati, senza recare le avvertenze ed i messaggi informativi sulle confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno o senza rispettare le prescrizioni in materia di aspetto e contenuto delle confezioni, o di contrassegno mediante codice identificativo unico delle confezioni unitarie dei prodotti di cui all'art. 16, o di predisposizione dell'elemento di sicurezza nelle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco di cui all'art. 17 (Art. 25);
- Vendita di prodotti del tabacco privi delle avvertenze e dei messaggi informativi (Art. 25);
- Vendita di prodotti del tabacco o di prodotti correlati che non presentano le informazioni, le dichiarazioni, le relazioni, gli studi, le segnalazioni, le notifiche, gli elenchi e non forniscono i dati (Art. 25);
- Svolgimento delle misurazioni di cui all'art. 4, comma 2, da parte del responsabile di un laboratorio di analisi senza la prescritta autorizzazione (Art. 25);

I. Protezione dei consumatori

Con riferimento alla materia della protezione dei consumatori possono essere oggetto di segnalazione le seguenti condotte:

In relazione al **D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005** (Codice del consumo), al netto delle modifiche operate dai **D.Lgs. n. 146 del 2 agosto 2007** (Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno), **D.Lgs. n. 21 del 21 febbraio 2014** (Diritti dei consumatori), **D.Lgs. n. 170 del 4 novembre 2021** (Disciplina dei contratti di vendita di beni) e **D.Lgs. n. 173 del 4 novembre 2021** (Disciplina dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali) si segnalano le seguenti condotte:

- commerciare sul territorio nazionale qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di contenuto minimo delle informazioni (art. 6), le modalità di indicazione (art. 7) nonché le indicazioni in lingua italiana (art. 9) (art. 11-12);
- omessa o scorretta indicazione del prezzo per unità di misura (art. 15-17);
- porre in essere una pratica commerciale contraria alla diligenza professionale, falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori (art. 20);

Con riferimento alla **parte IV (Sicurezza e conformità dei prodotti)** si segnalano le seguenti condotte:

- non immettere sul mercato prodotti sicuri (art. 104);
- non fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi (art. 104);
- non adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori (art. 104);

- Immissione, da parte di un produttore o distributore, di prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e) (Art. 112²¹);
- Mancato rispetto, da parte di un produttore o distributore, dei provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2) (Art. 112);
- Mancata collaborazione, da parte di un produttore o distributore, ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a) (art. 112);
- Violazione, da parte di un produttore, delle disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9 (Art. 112);
- Violazione, da parte di un distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9 (Art. 112);
- violazione dei requisiti di conformità dei beni al contratto di cui all'art. 129);
- non fornire al consumatore beni che soddisfano i seguenti criteri:
- descrizione, tipo, quantità e qualità contrattuali;
- possesso della funzionalità, compatibilità, interoperabilità e altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
- idoneità all'utilizzo voluto dal consumatore, da questo conosciuto;
- fornitura degli accessori, istruzioni previsti dal contratto di vendita;
- fornitura degli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita. (art. 129);
- mancato rispetto dei requisiti oggettivi, fra cui:
- idoneità agli scopi per i quali si impiegano i beni dello stesso tipo, tenendo conto di altre disposizioni o di norme tecniche e di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
- possesso della qualità e corrispondenza alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione;
- consegna assieme agli accessori, imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni;

²¹ Art. 112 (Sanzioni) "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro".

- quantità e qualità ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi (art. 129²²).

In relazione al **D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010** (Contratti di credito ai consumatori, nonché disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) si segnalano le seguenti condotte:

- Al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, viene inserito l'art. 140-bis (Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi) che punisce la condotta di chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, o di chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2 (Art. 25);

In relazione al **D.Lgs. n. 37 del 15 marzo 2017** (Comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento e l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base) non si segnalano condotte rilevanti.

²² Art. 129 (Conformità dei beni al contratto) *"Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132. 2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita; b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato; c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e*

d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti: a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore; b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e, d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta".

J. Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

Con riferimento alla materia della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi possono essere oggetto di segnalazione le condotte poste in essere in violazione del:

1. D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy);
2. Regolamento (UE) 2016/679.

1. Con riferimento al **D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy)**, art. 166 e ss., le fattispecie si ritiene possano essere:

- Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 2 ter);
- Regole deontologiche (art. 2 quater);
- Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione (art. 2 quinquies, comma 1);
- Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 2 sexies);
- Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute (art. 2 septies, comma 8);
- Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati (art. 2 octies);
- Diritti riguardanti le persone decedute (art. 2 terdecies, commi 1, 2, 3 e 4);
- Violazione di trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 2 quinquiesdecies);
- Dati identificativi degli interessati (art. 52, commi 4 e 5);
- Specifiche condizioni in ambito sanitario (art. 75);
- Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra (art. 78);
- Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (art. 79);
- Informativa da parte di altri soggetti (art. 80);
- Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica (art. 82);
- Cartelle cliniche (art. 92, comma 2);
- Certificato di assistenza al parto (art. 93, commi 2 e 3);
- Trattamento di dati relativi a studenti (art. 96);
- Durata del trattamento (art. 99);
- Dati relativi ad attività di studio e ricerca (art. 100, commi 1, 2 e 4);
- Modalità di trattamento (art. 101);
- Modalità di trattamento (art. 105 commi 1, 2 e 4);

- Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici (art. 110 bis, commi 2 e 3);
- Informazioni in caso di ricezione di curriculum (art. 111);
- Informazioni in caso di ricezione di curriculum (art. 111 bis);
- Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato (art. 116, comma 1);
- Sinistri (art. 120, comma 2);
- Informazioni raccolte nei riguardi dell'contraente o dell'utente (art. 122);
- Dati relativi al traffico (art. 123, commi 1, 2, 3 e 5);
- Fatturazione dettagliata (art. 124);
- Identificazione della linea (art. 125);
- Dati relativi all'ubicazione (art. 126);
- Elenchi dei contraenti (art. 129);
- Comunicazioni indesiderate (art. 130, commi da 1 a 5);
- Informazioni a contraenti e utenti (art. 131);
- Conservazione di dati di traffico per altre finalità (art. 132);
- Procedure istituite dai fornitori (art. 132 bis, comma 2);
- Informazioni sui rischi (art. 132 quater);
- Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti (art. 157).
- Trattamento dei dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'art. 2-septies, arrecando nocumento all'interessato (Art. 167);
- Trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti arrecando nocumento all'interessato (Art. 167);
- Comunicazione o diffusione fraudolenta del contenuto di un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies (Art. 167-ter);
- Comunicazione o diffusione, senza consenso, del contenuto di un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala (Art. 167-ter);
- Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala su un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento (Art. 167-ter);
- False dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante (Art. 168);
- Interruzione o turbativa volontario della regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti (Art. 168);
- Inosservanza di provvedimenti del Garante ai sensi degli artt. 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all'art. 21, comma 1, dell'art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, in conseguenza del quale si arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento (Art. 170);
- Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori (Art. 171);

2. Con riferimento al **Regolamento (UE) 2016/679** le fattispecie si ritene possano essere:

- quelle richiamate dall'**art. 83 par. 4**, nello specifico:

- Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione (art. 8);
- Trattamento che non richiede l'identificazione (art. 11);
- Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (art. 25);
- Contitolari del trattamento (art. 26);
- Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione (art. 27);
- Responsabile del trattamento (art. 28);
- Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (art. 29);
- Registri delle attività di trattamento (art. 30);
- Cooperazione con l'autorità di controllo (art. 31);
- Sicurezza del trattamento (art. 32);
- Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (art. 33);
- Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (art. 34);
- Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35);
- Designazione del responsabile della protezione dei dati (art. 36);
- Designazione del responsabile della protezione dei dati (art. 37);
- Posizione del responsabile della protezione dei dati (art. 38);
- Compiti del responsabile della protezione dei dati (art. 39);
- Monitoraggio dei codici di condotta approvati (art. 41);
- Certificazione (art. 42);
- Organismi di certificazione (art. 43);

- quelle richiamate dall'**art. 83 par. 5**, nello specifico:

- Principi applicabili al trattamento di dati personali (art. 5);
- Liceità del trattamento (art. 6);
- Condizioni per il consenso (art. 7);
- Trattamento di categorie particolari di dati personali (art. 9);
- Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 12);
- Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato (art. 13);
- Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato (art. 14);
- Diritto di accesso dell'interessato (art. 15);
- Rettifica e cancellazione (art. 16);
- Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);

- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18)
- Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22);
- Principio generale per il trasferimento (art. 44);
- Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza (art. 45);
- Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (art. 46);
- Norme vincolanti d'impresa (art. 47);
- Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione (art. 48);
- Deroghe in specifiche situazioni (art. 49);
- Violazione di qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX, Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento (Artt. 85-91);
- Inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'art. 58, par. 2, o il negato accesso in violazione dell'art. 58, par. 1.